

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
1	Avvenire	24/10/2019	PERMESSI PREMIO POSSIBILI DURANTE L'ERGASTOLO OSTATIVO (V.Spagnolo)	3
1	Corriere della Sera	24/10/2019	PERMESSI PREMIO ANCHE AI MAFIOSI ALL'ERGASTOLO (D.Martirano)	5
10	Corriere della Sera	24/10/2019	UNA SCELTA FATIGOSA E CONTRASTATA PASSATA PER UN SOLO VOTO SUI RECLUSI SI VALUTA CASO PER CASO (G.Bianconi)	7
1	Il Dubbio	24/10/2019	Int. a S.D'elia: D'ELIA: "AFFERMATA LA DIGNITA' UMANA" (D.Aliprandi)	9
1	il Manifesto	24/10/2019	ERGASTOLO OSTATIVO, SI APRE UN VARCO	11
1	il Messaggero	24/10/2019	LA CONSULTA CONTRO L'ERGASTOLO DURO: "PERMESSI ANCHE A CHI NON SI PENTE" (C.Guasco)	13
1	Il Secolo XIX	24/10/2019	LA CONSULTA: SI' AI PERMESSI PER I MAFIOSI ALL'ERGASTOLO (F.Gri.)	15
4	la Gazzetta del Mezzogiorno	24/10/2019	LA CONSULTA "LIBERA" I MAFIOSI "PERMESSI PURE CON ERGASTOLO"	17
18	La Nuova Sardegna	24/10/2019	PERMESSI PER I MAFIOSI ERGASTOLANI (S.Fischetti)	18
1	la Repubblica	24/10/2019	BOSS E TERRORISTI CONDANNATI ALL'ERGASTOLO: SI' AI PERMESSI ANCHE PER LORO (L.Milella)	19
1	La Verita'	24/10/2019	I GIUDICI DANNO AI MAFIOSI I PERMESSI PER USCIRE DAL CARCERE	21
1	QN- Giorno/Carlino/Nazione	24/10/2019	VIA L'ERGASTOLO DURO, PERMESSI AI BOSS (A.Coppiari)	22
1	il Giornale	24/10/2019	VINCE LA MAFIA (A.Sallusti)	24
1	il Manifesto	24/10/2019	UNA GARANZIA PER TUTTI, ANCHE PER L'ANTIMAFIA (P.Gonnella)	25
1	la Stampa	24/10/2019	NON SARA' AUTOMATICO (V.Zagrebel'sky)	26
10	Corriere della Sera	24/10/2019	NON EVOCHIAMO FALCONE, MIGLIORIAMO IL SISTEMA (L.Ferrarella)	27
11	Corriere della Sera	24/10/2019	"COSI' C'E' L'ALTO RISCHIO CHE RIPRENDANO LE LORO ATTIVITA' CRIMINALI" (G.Caselli)	28
1	Il Fatto Quotidiano	24/10/2019	PURE LA CONSULTA ANTI-ERGASTOLO "I BOSS MINACCERANNO I GIUDICI" (A.Mascali)	29
9	Il Fatto Quotidiano	24/10/2019	Int. a A.Sabella: "LA MAFIA ADESSO MINACCERA' I GIUDICI DI SORVEGLIANZA" (A.masc.)	31
7	il Gazzettino	24/10/2019	L'EX BOSS DETENUTO A PADOVA PUO' CHIEDERE I PRIMI BENEFICI (A.pe.)	32
7	il Giornale	24/10/2019	UN REGALO ALLA MAFIA: L'ERGASTOLO PIU' DURO CANCELLATO DALLA CONSULTA (L.Fazzo)	33
13	il Mattino	24/10/2019	Int. a F.Marini: "E' UNA DECISIONE MOLTO RAGIONEVOLE FATTA CHIAREZZA SU UNA NORMA DUBBIA" (G.d.f.)	35
13	il Mattino	24/10/2019	Int. a G.Caselli: "APERTO UN VARCO NELLE NORME ANTIMAFIA GLI AFFILIATI GIURANO FEDELTA' SOLO AL CLAN" (G.Di Fiore)	36
7	il Messaggero	24/10/2019	Int. a G.Flick: "DIFFICILE CHE IL CONDANNATO DIMOSTRI DI AVER TAGLIATO I LEGAMI CON LE COSCHE" (C.gu.)	37
2	Il Secolo XIX	24/10/2019	Int. a S.Cannizzaro: "E' IMPORTANTE COMBATTERE ANCHE PER POCHI GIORNI DI LIBERTA'" (N.Pinna)	39
3	Il Secolo XIX	24/10/2019	Int. a N.Morra: "DIMENTICATO IL SANGUE VERSATO DAI GIUDICI FALCONE E BORSELLINO" (F.Grignetti)	40
1	il Sole 24 Ore	24/10/2019	ERGASTOLO, PERMESSI POSSIBILI ANCHE AI MAFIOSI	42
47	la Gazzetta dello Sport	24/10/2019	IL BOSS ALL'ERGASTOLO SI' DELLA CONSULTA AI PERMESSI PREMIO	44
1	La Notizia (Giornale.it)	24/10/2019	COLPO DI GRAZIA ALL'ERGASTOLO ILLEGITTIMO IL FINE PENA MAI (D.Ruffolo)	45
1	la Repubblica	24/10/2019	L'UMANITA' NELLE MANI DEI GIUDICI (L.Manconi)	47

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
6	la Repubblica	24/10/2019	<i>Int. a A.Spataro: "DAI GIUDICI UNA DECISIONE CORAGGIOSA PERCHE' LA PENA DEVE RIEDUCARE" (S.Palazzolo)</i>	49
6	la Repubblica	24/10/2019	<i>Int. a M.Falcone: "PASSO INDIETRO COSI' SI VANIFICA LA BATTAGLIA DI CHI E' MORTO PER FERMARE I CLAN" (S.p.)</i>	50
1	la Stampa	24/10/2019	<i>LA CONSULTA: SI' AI PERMESSI PER I MAFIOSI ERGASTOLANI (Fra.gri.)</i>	51
6/7	la Stampa	24/10/2019	<i>Int. a S.Cannizzaro: "LA MIA LOTTA DALLA CELLA RIDA' UN FUTURO AI DETENUTI" (N.Pinna)</i>	53
7	la Stampa	24/10/2019	<i>Int. a N.Morra: "DIMENTICATO IL SANGUE VERSATO DA BORSELLINO, FALCONE E DALLA CHIESA" (F.Grignetti)</i>	54
11	Libero Quotidiano	24/10/2019	<i>PERMESSI PREMIO ANCHE AI BOSS ERGASTOLANI (E.Paoli)</i>	55
11	Corriere della Sera	24/10/2019	<i>Int. a V.Manes: "E' UN RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA SPERANZA E VALORIZZA I MAGISTRATI" (I.Sacchettoni)</i>	56
1	Il Dubbio	24/10/2019	<i>ALT ALL'ERGASTOLO OSTATIVO "PERMESSI ANCHE AI BOSS" (D.Aliprandi)</i>	57
1	Il Dubbio	24/10/2019	<i>LA TENTAZIONE DI ABROGARE IL CARCERE A VITA (G.Modona)</i>	59
14	Il Dubbio	24/10/2019	<i>CARCERE OSTATIVO, C'E' ABISSALE DIFFERENZA TRA I REATI DI MAFIA E QUELLI DI UN SINGOLO (G.Salvini)</i>	61
3	il Foglio	24/10/2019	<i>LA CONSULTA GARANTISTA</i>	62
1	il Gazzettino	24/10/2019	<i>"SI' AI PERMESSI PREMIO PER MAFIOSI E TERRORISTI" (C.Guasco)</i>	63
1	il Mattino	24/10/2019	<i>LA CONSULTA: L'ERGASTOLO DURO PER I MAFIOSI E' ILLEGITTIMO (C.Guasco)</i>	65
3	Il Secolo XIX	24/10/2019	<i>MA SUI PERMESSI NULLA SARA' AUTOMATICO (V.Zagrebel'sky)</i>	67
30	il Sole 24 Ore	24/10/2019	<i>"VANNO CONSIDERATI I RISULTATI DEL PERCORSO RIEDUCATIVO" (A.Galimberti)</i>	68
57	il Tempo	24/10/2019	<i>SI' AI PERMESSI PER I MAFIOSI (M.Laghi)</i>	69
28	Italia Oggi	24/10/2019	<i>PERMESSI PREMIO A TUTTI</i>	70

CORTE COSTITUZIONALE

Permessi premio possibili durante l'ergastolo ostativo

Dopo la pronuncia della Cedu, ora è la Consulta a bocciare parzialmente l'articolo «4 bis». Il giudice potrà valutare l'accesso a benefici per gli «ergastolani ostativi» che non collaborano.

Spagnolo
a pagina 8

Morra (M5s): «Una mazzata Ora molti mafiosi potrebbero non collaborare». Esultano le associazioni che aiutano i reclusi («Breccia nel "fine pena mai"») e l'Unione camere penali: «Si cancella il carcere senza speranza». L'ex procuratore Spataro: pronuncia condivisibile

Consulta: ergastolo, sì a permessi

Apertura ai benefici pure per i detenuti «ostativi» che non collaborano. Il giudice deciderà caso per caso. Il ministro Bonafede: valutare conseguenze, massima priorità. Dubbi dei pm antimafia: varco pericoloso

VINCENZO R. SPAGNOLO

È arrivata in serata l'attesa sentenza della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo. Ed è una decisione di segno nuovo, che supera la posizione assunta dalla Consulta nel 2003. Ieri i giudici, riuniti in Camera di Consiglio, hanno sancito l'illegittimità costituzionale dell'«articolo 4 bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario», nella parte in cui «non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia» anche se «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità della partecipazione all'associazione criminale» e «il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata». Il permesso, precisa una nota della Consulta in attesa del deposito della sentenza, dovrà comunque essere valutato se «il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo». Si è dunque deciso di accogliere le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia rispetto alla legittimità dell'articolo 4 bis, là dove impedisce che (per alcuni reati gravissimi, compresi mafia e terrorismo) siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano

con la giustizia. A interpellare la magistratura sono stati gli avvocati di due ergastolani, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, ai quali è stato negato l'accesso ai permessi in quanto «non collaboranti».

Valutare caso per caso. La sentenza della Corte non è da intendersi in senso estensivo, poiché i giudici hanno sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo "ostativo". In ogni caso, comunque, la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta, ma diventa relativa e quindi può essere superata da una decisione del magistrato di sorveglianza. La sua valutazione, da effettuare caso per caso, dovrà basarsi sulle relazioni del carcere, nonché su informazioni e pareri di varie autorità (dalla Procura antimafia e antiterrorismo al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza).

Bonafede: uffici al lavoro. La decisione della Consulta arriva a due settimane da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, che aveva censurato l'ergastolo ostativo («Trattamento inumano») e chiesto all'Italia di modificare la legge. Ieri, dopo la pronuncia della Consulta, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha chiesto ai suoi uffici di analizzarne le possibili conseguenze: «La que-

stione ha la massima priorità» ha detto. Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5s) lancia l'allarme: «È una mazzata, ora molti mafiosi potrebbero decidere di non collaborare». Mentre Alfredo Bazoli (Pd) ritiene che «la politica debba intervenire rapidamente con modifiche mirate». Dall'opposizione, la Lega insorge. E Forza Italia, con Anna Maria Bernini, segnala il rischio «di vanificare anni di lotta alla mafia».

Le associazioni e i pm antimafia. «È una breccia nel fine pena mai», esulta Nessuno Tocchi Caino. Favorevole pure l'Unione camere penali: «Si cancella un principio orrendo, il carcere senza speranza». Ma alcuni ex pm antimafia avanzano timori. Per il consigliere del Csm Sebastiano Ardita «sta al Parlamento impedire che l'eccezione diventi regola. E dovremo aspettarci una prevedibile pressione delle mafie sui magistrati di sorveglianza». Per un altro membro del Csm, Nino Di Matteo, «si apre un varco potenzialmente pericoloso». Non la pensa così Armando Spataro, già procuratore di Torino e ora in pensione: è un pronunciamento «condivisibile, che non introduce automatismi» e rispetta il principio del «recupero di ogni detenuto. Spero che non si parli di un regalo alla mafia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA

Dopo la pronuncia della Cedu, è la Corte costituzionale a incrinare il muro dell'articolo «4 bis». Ora i magistrati di sorveglianza potranno valutare le richieste "premierali" presentate anche da ergastolani non pentiti

Rebibbia, recluso si laurea su «fine pena mai»

Si è laureato ieri in Giurisprudenza, nel carcere di Rebibbia, con una tesi sull'ergastolo ostativo, mentre i giudici della Consulta erano riuniti per prendere la loro decisione. È la storia di Filippo Rigano, 63 anni di cui 26 trascorsi in carcere. Nel 1993, quando fu arrestato, sapeva solo leggere e scrivere e aveva frequentato fino alla seconda elementare. Da ieri è dottore in Legge con una tesi sulla propria condizione di ergastolano, valutata dai docenti di Tor Vergata col massimo dei voti: 110 e lode. Una coincidenza curiosa.



Matteo SALVINI
 Segretario della Lega

«Sentenza indegna, faremo ricorso»
 «La sentenza della Consulta è indegna, disgustosa e diseducativa. Vedremo coi nostri uffici di Camera e Senato se è possibile ricorrere. Proveremo a smontarla con ogni mezzo legale».



Stefano CECCANTI
 Deputato del Pd

«Pronunce Consulta non s'impugnano»
 «Salvini parla di ricorso contro la sentenza. È sufficiente leggere l'articolo 137 comma 3 della Carta: «Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione».



CONSULTA BOCCIATA LA FORMULA OSTATIVA

Permessi premio anche ai mafiosi all'ergastolo

di **Giovanni Bianconi** e **Dino Martirano**

Incostituzionale non concedere permessi ai mafiosi anche se non collaborano. La Consulta fa cadere il divieto per i condannati che abbiano dato piena prova di adesione al percorso rieducativo e risultino oramai estranei all'attività criminale. La Corte costituzionale chiede che sia valutato caso per caso.

alle pagine 10 e 11

Ferrarella, Fiano, Sacchettoni**Primo piano** | La sentenza

La Consulta sull'ergastolo «I permessi anche ai mafiosi»

La Corte: chi non collabora ne ha diritto lo stesso. Zingaretti: stravagante. Salvini: grida vendetta

137

L'articolo
È l'articolo della Costituzione italiana che non ammette «alcuna impugnazione» contro le decisioni della Corte costituzionale

ROMA Un «uno due» micidiale si abbatte sull'antimafia. Dopo la sentenza della Cassazione, che cancella il metodo mafioso dal processo alla cosiddetta «Mafia Capitale», arriva la sentenza della Corte Costituzionale che allenta l'ergastolo ostativo: i giudici delle leggi cancellano così il divieto assoluto per gli ergastolani ostativi, che non collaborano con la giustizia, di accedere ai permessi premio durante la detenzione.

La Corte presieduta da Giorgio Lattanzi depositerà la sentenza nelle prossime settimane. Ma ha anticipato, attra-

verso il suo ufficio stampa, l'incostituzionalità dell'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario: in particolare la parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, «anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia (...) il pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata». Il paletto lasciato dalla Consulta prevede che il «condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo». Co-

sì, in virtù della sentenza, «la presunzione della "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sui pareri della Procura antimafia antiterrorismo e del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

La decisione della Corte, che arriva a ridosso dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo («Inumana e degradante la pena che non



Una sentenza assolutamente condivisibile, che non introduce alcun automatismo favorevole ai mafiosi detenuti

Armando Spataro ex magistrato

È un varco pericoloso: dobbiamo evitare che si concretizzi uno degli obiettivi a cui la mafia puntava con gli attentati del '92-'94

Nino Di Matteo consigliere del Csm

preveda una possibilità di rilascio»), ha fatto infuriare il leader della Lega Matteo Salvini che ha azzardato l'ipotesi di un ricorso: «È una sentenza che grida vendetta. Vediamo di capire con i nostri uffici se sia possibile fare un ricorso». E così Stefano Ceccanti (Pd)

ha dovuto rammentare all'ex vicepremier l'articolo 137 della Costituzione che non ammette «alcuna impugnazione» contro le decisioni della Corte. Protestano Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nicola Morra (M5S), presidente dell'Antimafia, parla di «sconfitta». Al

coro di no si aggiunge anche il segretario dem Nicola Zingaretti: «Sentenza stravagante, non condivido». Il Guardasigilli Alfonso Bonafede (M5S) è pronto ad «analizzare le possibili conseguenze». Il pm antimafia Nino Di Matteo esorta la politica «a reagire».

Di segno opposto le reazioni dei radicali e di Nessuno Tocchi Caino. «La Corte — ha detto Patrizio Gonnella (Antigone) — ha ribadito che la pena deve, sempre e comunque, tendere alla rieducazione del condannato». Articolo 27 della Costituzione.

Dino Martirano

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'analisi

di Giovanni Bianconi

ROMA L'elenco dei potenziali destinatari della pronuncia della Corte costituzionale è lunghissimo: non solo i 1.106 ergastolani «ostativi» (quasi tutti, 1.003, rinchiusi da oltre vent'anni), ma pure i condannati a pene non perpetue finora esclusi da permessi premio e altri benefici a causa della mancata collaborazione con i magistrati. Mafiosi, terroristi, ma anche trafficanti di droga e di essere umani, contrabbandieri, sequestratori e responsabili di altri gravi reati come la pedopornografia.

La lista comprende tutti i principali boss di mafia, camorra e 'ndrangheta: Leoluca Bagarella e il nipote Giovanni Riina (figlio di Totò), gli stragisti Filippo e Giuseppe Graviano; i casalesi Francesco «Sandokan» Schiavone e Michele Zagaria, l'ex «re» di Ottaviano Raffeale Cutolo, i capi delle 'ndrine di Gioia Tauro Domenico e Girolamo Molè. In teoria ci sarebbero anche i neo-brigatisti rossi Nadia Lioce e Roberto Morandi, ma nel loro rifiuto di qualunque dialogo con lo Stato rientra anche la mancata richiesta dei benefici carcerari. E tanti nomi per lo più sconosciuti alle cronache. A cominciare dal mafioso catanese Salvatore Cannizzaro e dallo 'ndranghetista di Reggio Calabria Pietro Pavone, i due casi finiti davanti alla Consulta dai quali è derivata la decisione di ieri.

La sentenza «è una breccia nel muro di cinta del fine pena mai», affermano soddisfatti i dirigenti dell'associazione *Nessuno tocchi Caino*. E in effetti di breccia si tratta. Uno spiraglio. Perché pur dichiarando incostituzionale l'automatismo tra mancata collaborazione con i magistrati e impossibilità di accedere ai permessi-premio per uscire di prigione qualche ora o qualche giorno, i 15 «giudici delle leggi» non ne hanno stabiliti altri per cui a ogni eventuale domanda corrisponderà una concessione. Anzi: hanno introdotto esplicite e strin-



In carcere Michele Zagaria, 61 anni, boss del clan dei Casalesi è stato arrestato nel 2011 e sta scontando tre ergastoli (Afp Photo)

Una scelta faticosa e contrastata passata per un solo voto Sui reclusi si valuta caso per caso

Tra i giudici 8 favorevoli e 7 contrari. Le tre condizioni stabilite

La vicenda

● I potenziali destinatari della pronuncia della Corte costituzionale sono 1.106

● Fra di loro ci sono detenuti condannati per reati gravissimi come mafia, terrorismo, traffico di droga e di essere umani

genti condizioni (difficili da applicare ai nomi noti di cui sopra) all'esito di una discussione in camera di consiglio approfondita e non semplice. Conclusa con una decisione presa con un solo voto di scarto: 8 favorevoli e 7 contrari. Questi ultimi espressi da chi si preoccupava di non intaccare le scelte di politica criminale compiute dopo le stragi del 1992.

Come ricordato dall'Avvocatura dello Stato che chiedeva di rigettare le eccezioni di incostituzionalità, la norma sotto esame serviva ad aumentare la sicurezza della collettività perché era un incentivo ai «pentimenti» utili a combattere le mafie. Ed era stata inserita nell'ordinamento per impedire anche solo il tentativo di boss e gregari di

tornare a dare manforte alle organizzazioni criminali. Dunque una misura eccezionale per fronteggiare una situazione eccezionale (la presenza delle organizzazioni criminali), sebbene poi il divieto dei permessi a chi non collabora sia stato esteso ad altri reati slegati dalla mafia.

Alla fine ha prevalso però l'idea che il silenzio con i magistrati (che può derivare da ragioni diverse dal continuare ad essere un affiliato ai clan) non possa essere l'unico indi-

ce per valutare la presunta pericolosità sociale del condannato. D'ora in avanti i giudici potranno così valutare il grado di risocializzazione del condannato «non collaborante», verificando però almeno tre condizioni che fanno da contrappeso all'abolizione della «presunta pericolosità assoluta»: la «piena prova di partecipazione» al percorso rieducativo durante la detenzione; l'acquisizione di elementi concreti per escludere «l'attualità della partecipazione all'associazione criminale»; la mancanza del «pericolo del ripristino» di quei collegamenti. Un tentativo di bilanciamento di interessi contrapposti (individuali e collettivi) per una decisione faticosa e contrastata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carcerati

Riguarda anche chi sta scontando pene non perpetue come i trafficanti di droga

Chi sono




Leoluca Bagarella
77 anni, è stato uno dei boss del clan dei Corleonesi. È cognato di Totò Riina, ha commesso molti omicidi



Giuseppe Graviano
Ha 56 anni, boss mafioso di spicco nella Palermo degli anni 90, sposò la strategia stragista voluta dalla cupola



Nadia Desdemona Lioce
Ha 60 anni, ha militato nelle Nuove Br: è stata condannata per gli omicidi Biagi e D'Antona



Giovanni Riina
Ha 43 anni, è il secondo figlio di Totò Riina e Ninetta Bagarella. Accusato di 4 omicidi è stato condannato all'ergastolo



Francesco Schiavone
Ha 65 anni, soprannominato Sandokan. È uno dei camorristi più temuti del clan dei Casalesi



L'INTERVISTA

D'Elia: «Affermata la dignità umana»

«**O**ggi viene data dignità, che poi è la dignità umana che viene affermata in questa sentenza, a una forma di ravvedimento che è ancora più autentica perché è interiore e fa fare i conti con se stesso».

È il commento di Sergio D'Elia, segretario nazionale dell'associazione del Partito Radicale "Nessuno Tocchi Caino".

A PAGINA 3



«Questa sentenza apre una breccia nel muro di cinta del fine pena mai»

«**O**ggi viene data dignità, che poi è la dignità umana che viene affermata in questa sentenza, a una forma di ravvedimento che è ancora più autentica perché è interiore e fa fare i conti con se stesso». Così Sergio D'Elia, attuale segretario nazionale dell'associazione del Partito Radicale "Nessuno Tocchi Caino", commenta a Il Dubbio la pronuncia della corte costituzionale in merito all'ergastolo ostativo. D'Elia, ricordiamo, ha avuto un percorso di vita molto significativo. Da dirigente del gruppo extraparlamentare di Prima linea (ha fatto 12 anni di carcere per banda armata) ha avuto una svolta incontrando Marco Pannella e passò alla nonviolenza dando vita a numerose iniziative. Per tali attività, nel 1998 ricevette il Premio nazionale Cultura della pace.

Come considera questo pronunciamento?

Con Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti di "Nessuno Tocchi Caino" abbiamo deciso di dare questa sintetica valutazione. La Consulta ha aperto una breccia nel muro di cinta del fine pena mai. Si è aperta una breccia attraverso cui il principio, per cui l'uomo della pena può divenire nella sua ac-

cezione un uomo diverso da quello del delitto, prende strada in una forma di un Diritto pieno alla speranza, ormai consolidato a livello europeo e che prende forma in Italia per la prima volta con questa sentenza. Quindi sicuramente è un primo passo, questo della decisione della Corte Costituzionale, nell'affermazione di questo diritto, finora inesistente nel nostro ordinamento. Si infrange e si supera il limite della collaborazione come unico criterio di valutazione del ravvedimento di un condannato. È dal dicembre 2015, dal Congresso di "Nessuno tocchi Caino" a Opera, che parte ciò che Marco Pannella chiamò Spes Contra Spem: da quel Congresso il fattore determinante di quello che è accaduto, a livello europeo con la sentenza della Cedu e a livello nazionale con la sentenza di oggi, è che l'essere speranza dei condannati ad una pena senza speranza ha prodotto effetti straordinari.

I pensieri, i sentimenti, i comportamenti nella loro stretta e forte coerenza risuonano; illuminano il pensiero delle alte Corti. I condannati con il loro cambiamento hanno determinato il cambiamento del modo di pensare delle alte corti. Il cambiamento del modo d'essere, di pensare, di agire dei condannati ha prodotto effetti straordinari sull'ambiente e sul modo di agire delle persone che devono decidere su di loro. I comportamenti nella loro stretta e forte coerenza risuonano e producono effetti. Illuminano i pensieri delle alte Corti, anche se queste si trovano a migliaia di chilometri di distanza dal luogo dove i condannati all'ergastolo hanno con il loro cambiamento determinato poi il cambiamento del modo di pensare, di sentire e di decidere. Non è un nesso meccanicistico, di causa ed effetto, ma proprio un campo di effetto di risonanza per cui il cambiamento dei detenuti è il cambiamento dei giudici. Questa è una cosa che c'entra a pieno con la visione di Marco Pannella, di Spes contra Spem: nella sua vita se Marco non avesse, nel suo modo di essere, previsto il modo in cui poteva crearsi e se non avesse pensato, sentito e agito in base alla visione della riforma pos-

minano il pensiero delle alte Corti. I condannati con il loro cambiamento hanno determinato il cambiamento del modo di pensare delle alte corti. Il cambiamento del modo d'essere, di pensare, di agire dei condannati ha prodotto effetti straordinari sull'ambiente e sul modo di agire delle persone che devono decidere su di loro.

I comportamenti nella loro stretta e forte coerenza risuonano e producono effetti. Illuminano i pensieri delle alte Corti, anche se queste si trovano a migliaia di chilometri di distanza dal luogo dove i condannati all'ergastolo hanno con il loro cambiamento determinato poi il cambiamento del modo di pensare, di sentire e di decidere. Non è un nesso meccanicistico, di causa ed effetto, ma proprio un campo di effetto di risonanza per cui il cambiamento dei detenuti è il cambiamento dei giudici. Questa è una cosa che c'entra a pieno con la visione di Marco Pannella, di Spes contra Spem: nella sua vita se Marco non avesse, nel suo modo di essere, previsto il modo in cui poteva crearsi e se non avesse pensato, sentito e agito in base alla visione della riforma pos-

sibile, lui non avrebbe creato le conquiste che poi si sarebbero avute nel futuro.

Lui pensava all'aborto come ad una cosa talmente acquisita, che non ha fatto altro con questa sua visione, mettendoci l'azione politica sulle istituzioni in parlamento e la lotta nonviolenta dei digiuni, che darla per assodata. Vedeva il superamento come attuale, seppure era contrario alla realtà. Solo i visionari sono i realisti.

Si può fare un paragone ad oggi, rispetto al governo che ha un orientamento carcerocentrico. È un segnale che va in controtendenza quello della Cedu e della Corte costituzionale rispetto all'ordine del momento?

Esiste una coerenza tra Diritto e strutture, o questa coerenza è vera ed esiste, oppure è il disordine quello che tu crei. È coerente il modo alto di pensare della Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale. Il loro modo di pensare è molto più coerente con i Diritti Umani fondamentali, che prevalgono e prevarranno, perché quello è l'ordine superiore rispetto ai livelli molto più bassi delle strutture pubbliche, maggioritarie e prevalenti. Nel

modo di pensare dei demagoghi, dei populistici, di quelli che hanno una mentalità carcerocentrica non c'è la coerenza che puoi registrare tra i riferimenti della coerenza civile. Questa sentenza ha un dato di coerenza con la Costituzione che i panpenalisti e populistici non hanno.

La differenza che c'è tra un modo di pensare irrazionale, di azione e reazione, e quello evoluto, che è più orientato ai valori umani: ebbene nella sentenza della Corte si è espresso questo, una coscienza superiore perché è orientata ai valori umani.

Ma allora l'istituto della collaborazione, in questa maniera, si indebolisce?


La posizione del detenuto non collaborante con la giustizia non è più assoluta ma relativa, questo dice la Corte. E cosa vuol dire? Che non è stata abolita la collaborazione, ma relativizzata rispetto al panorama dei criteri di valutazione della lettura con il passato e con le organizza-

CON IL LORO CAMBIAMENTO HANNO DETERMINATO IL CAMBIAMENTO DEL MODO DIPENSARE DELLE ALTE CORTI. LA VISIONE DI MARCO PANNELLA, DI SPES CONTRA SPEM, DIVENTA REALTÀ»

zioni criminali. Il detenuto, pur non collaborando con la giustizia, ha fatto leva sulla propria coscienza e si è ravveduto nella maniera più intima, che poi è quella più duratura. La collaborazione è fondata sul do ut des, questa forma di ravvedimento è un confronto con la propria coscienza. Un detenuto nel film di Ambrogio Crespi, "Spes contra Spem", dice "io ogni giorno mi guardo allo specchio e vedo la mia coscienza che è il tribunale più spietato, cui uno può essere sottoposto". Oggi viene data dignità, che poi è la dignità umana che viene affermata in questa sentenza, a una forma di ravvedimento che è ancora più autentica perché è interiore e fa fare i conti con se stesso. **D.A.**

«I CONDANNATI

PARLA SERGIO D'ELIA DI "NESSUNO TOCCHI CAINO"



LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA IL DIVIETO AUTOMATICO DEI PERMESSI PREMIO

Ergastolo ostativo, si apre un varco

Il varco verso l'abolizione totale dell'ergastolo ostativo, quello che non lascia alcuna speranza al condannato, quello che lo rende un "uomo ombra" senza possibilità di redenzione, è stato aperto. Con una «sentenza storica», come la definiscono in molti, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo negare automaticamente i

permessi premio a quei reclusi a vita che non intendono collaborare con la giustizia ma che hanno dimostrato un profondo cambiamento. Dichiarando incostituzionale l'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, la Consulta ha restituito al magistrato di sorveglianza la facoltà di valutare caso per caso, sentiti i pareri delle

altre autorità. La sentenza ha sollevato le grida d'allarme di quelle forze politiche che sul «buttare la chiave» hanno costruito una fortuna, dalla Lega al M5S e FdI. Ma anche il segretario Pd, Zingaretti, si dice «non in sintonia» con la decisione. Un passo «importante», invece, per il Garante dei detenuti.

ELEONORA MARTINI A PAGINA 5

Ergastolo, «incostituzionale» se senza alcuna speranza

Per la Corte costituzionale è illegittimo precludere automaticamente i permessi premio

Parte dell'art.4bis non è compatibile con la Carta. Sarà il giudice a decidere caso per caso

ELEONORA MARTINI

Il varco verso l'abolizione totale dell'ergastolo ostativo, quello che non lascia alcuna speranza al condannato, quello che lo rende un "uomo ombra" senza possibilità di redenzione, è stato aperto. Con una «sentenza storica», come la definiscono in molti, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo negare automaticamente i permessi premio a quei reclusi a vita che non vogliono collaborare con la giustizia ma che magari hanno dimostrato un profondo cambiamento. La Consulta, riunitasi ieri in Camera di consiglio per analizzare i ricorsi in Cassazione e al Tribunale di sorveglianza di Perugia dei due mafiosi condannati all'ergastolo, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, cui sono

stati negati i benefici penitenziari, ha deciso infine di non fare differenza tra reati di mafia, terrorismo, corruzione, violazione delle leggi sulle droghe o sull'immigrazione o condannati per gli altri reati contemplati nell'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario. Però, delle varie voci connesse al primo comma - «lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione» -, i giudici costituzionalisti si sono soffermati solo sui permessi premio. E hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella parte del 4 bis comma 1 che vieta «la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente - recita il comunicato della Consulta - il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo».

UN PRONUCIAMENTO che ha mandato subito in tilt le forze politiche che sul «buttare la chiave» hanno fatto la loro fortuna. Anche il Guar-

dasigilli Alfonso Bonafede ha chiesto subito agli uffici del ministero di analizzare le possibili conseguenze, perché, ha detto, «la questione ha la massima priorità».

«IN ATTESA DI CONOSCERE il testo della sentenza si può comunque evincere dal comunicato della Consulta, che è molto chiaro, il portato storico di questa decisione, perché va ad erodere il meccanismo ostativo», commenta il costituzionalista Marco Ruotolo, docente dell'Università Roma Tre. Si legge infatti sul dispositivo che la Corte, «pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti, ha sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo "ostativo" (secondo cui i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti)». Ruotolo fa poi notare al *manifesto* che «nell'indicazione finale, i giudici aprono un varco importante, così come avviene con la custodia cautelare, perché la preclusione assoluta viene trasformata in preclusione relativa». Tornando al testo del comunicato, si legge infat-

ti: «In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

«È una sentenza importante, tuttavia la Consulta e non ha abbattuto l'ergastolo ostativo - commenta Emilia Rossi, componente del collegio del Garante dei detenuti e suo rappresentante davanti alla Consulta in questo procedimento - ha superato l'assolutismo e ha restituito al giudice di sorveglianza la possibilità di valutare il recupero della persona e al condannato la possibilità di dimostrare la propria risocializzazione. Quello dei permessi premio è un beneficio di particolare rilievo perché tocca i legami affettivi e familiari, che sono il primo passo di risocializzazione».

IN MOLTI SI AUGURANO ora, dopo la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo e il pronunciamento di ieri, che la politica

agisca di conseguenza, «in nome del principio di legalità costituzionale», come esorta l'associazione Antigone. «È un primo passo nell'affermazione del diritto alla speranza», afferma Nessuno tocchi Caino.

MA A FARE PIÙ RUMORE sono le vo-

ci di dissenso, come quella del consigliere del Csm Nino DiMatteo che ha lanciato un grido d'allarme e un appello alla «politica» a «reagire prontamente» per «evitare che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente ai mafiosi e ai terroristi condanna-

ti all'ergastolo». Un'affermazione di «straordinaria gravità», secondo il presidente degli avvocati penalisti, Giandomenico Caiazza, perché si muove in direzione contraria al nostro «assetto democratico» di «equilibrio

tra i poteri». Una sponda a Di Matteo la offrono però in molti: la Lega, il M5S e Fdi lamentano un «regalo alle mafie», ma persino il segretario Pd Nicola Zingaretti a *Porta a Porta* parla di «sentenza un po' stravagante», con la quale «non mi sento in sintonia». La strada è ancora lunga.



«Ma i boss tagliano i ponti con le cosche»

**La Consulta contro l'ergastolo duro:
 «Permessi anche a chi non si pente»**

Claudia Guasco

È una violazione della Costituzione negare permessi di uscita dal carcere a mafiosi o altri criminali che non si pentono e si rifiutano di collabora-



re con la giustizia. A una condizione: devono sussistere elementi tali che escludano collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha deciso la Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo. *A pag. 7*

La sentenza che fa discutere

«Sì ai permessi premio per mafiosi e terroristi»

► La Consulta boccia l'ergastolo ostativo: ► Bonafede agli uffici: studiare le conseguenze «I benefici anche per chi non collabora» Zingaretti contrario. Salvini: la smonteremo

IL CASO

MILANO È una violazione della Costituzione negare permessi di uscita dal carcere a mafiosi che si rifiutano di collaborare con la giustizia. A una condizione: devono sussistere elementi tali che escludano collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha deciso la Corte costituzionale, che pronunciandosi sul caso di due detenuti ha aperto un varco nel muro dell'ergastolo ostativo. Una sentenza di grande impatto, perché non riguarda solo i 1.250 condannati al fine pena mai, bensì anche chi è in cella per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata, corruzione e in generale i reati contro la pubblica amministrazione che fino a oggi non potevano ottenere alcun beneficio penitenziario in considerazione della loro pericolosità sociale.

NUOVO PRINCIPIO

Dopo la decisione della Corte eu-

ropea dei diritti dell'uomo, che l'8 ottobre ha bocciato il ricorso del governo italiano sostenendo che il carcere duro è un «trattamento inumano e degradante», ora la Consulta fissa un nuovo principio: la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio, purché il condannato abbia tagliato i ponti con gli ambienti criminali di riferimento. La Corte ha in particolare dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario «nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche qualora siano acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata». Fermo restando che il condannato abbia dimostrato resipiscenza e «abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieduca-

LA NOVITÀ RIGUARDA 1250 RECLUSI AL FINE PENNA MAI, UN PRECEDENTE GIURIDICO PER LE RICHIESTE DI MISURE ALTERNATIVE

tivo». Pronunciandosi nel perimetro della richiesta dei giudici che hanno sollevato la questione, la Consulta ha quindi escluso solo i permessi premio alla generale applicazione del meccanismo «ostativo», secondo cui i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti. In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di «pericolosità sociale» del detenuto non collaborante «non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di

Sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica». Al centro della sentenza vi sono i permessi premio che sono stati negati ai due ergastolani Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, che dopo essersi visti rifiutare il via libera a un incontro con i loro familiari hanno presentato ricorso alla Corte di cassazione e al tribunale di Sorveglianza di Perugia. I quali a loro volta, ritenendo la norma contraria alla funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione) e al principio di ragionevolezza (articolo 3), hanno investito del caso i giudici

della Consulta.

PRECEDENTE GIURIDICO

«Alla magistratura va restituita la possibilità di decidere», hanno sostenuto in udienza gli avvocati della difesa Valerio Vianello Accorretti per Cannizzaro e Mirna Raschi e Michele Passione per Pavone, chiedendo che anche a questi detenuti sia così data la possibilità di vedere «la luce alla fine del tunnel». E chiarendo che una pronuncia di illegittimità costituzionale non produrrebbe nessuna dei rischi che sono stati paventati: né un indebolimento delle collaborazioni di giustizia, né «un automatico accesso» di permessi premio da parte di mafiosi e terroristi. Che vengono sempre valutati singolarmente dal magistrato di Sorveglianza. Certo il

verdetto della Consulta, che si limita ai permessi premio, crea un importante precedente per la richiesta di altri benefici penitenziari. Il Guardasigilli Alfonso ha immediatamente dato indicazione agli uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per analizzare le possibili conseguenze: «La questione ha la massima priorità», afferma il ministro. «Cercheremo di smontare la sentenza», assicura dall'opposizione Matteo Salvini. Mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti la definisce una decisione «un pò stravagante, non mi sento in sintonia con quanto stabilito: se si arriva a un verdetto definitivo su fatti così gravi, io mi fermerei lì».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI

1 Collaborare non è un vincolo

Mafiosi e terroristi condannati all'ergastolo ostativo, oltre ai detenuti per reati gravi come traffico d'armi e pedofilia, potranno chiedere permessi premio anche se non collaborano.

2 No a contatti con il passato

La condizione è che sia provato che abbiano reciso i loro legami con la criminalità organizzata e purché sia dimostrata la loro partecipazione al percorso rieducativo.

3 Più spazio alla Sorveglianza

La pericolosità dei condannati non sarà più presunta dalla legge, ma andrà verificata, caso per caso, dai magistrati del tribunale di Sorveglianza come avviene per tutti gli altri detenuti.

L'ergastolo ostativo



Cos'è

È quello che **impedisce la concessione di benefici** ai condannati al carcere a vita **se non "collaborano con la Giustizia"**. Si tratta soprattutto di mafiosi e terroristi



La sentenza (Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo)

Questa limitazione è contraria all'**articolo 3 della Convenzione europea che vieta trattamenti inumani e degradanti**. L'Italia deve cambiare la legge che la prevede

Fonte delle cifre: Nessuno tocchi Caino

Ergastolani ostativi
1.250



1.790
Condannati a vita in Italia

NON POSSONO CHIEDERE

- giorni di permesso
- incontrare familiari fuori carcere
- svolgere lavori all'esterno
- libertà condizionale

SE MAFIOSI (41BIS)

- limiti a colloqui coi familiari, ora d'aria e socialità
- controlli stringenti sulla posta
- in alcuni casi: incontri coi parenti solo attraverso un vetro

ANSA | **certimetry**



ANCHE SE NON COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

La Consulta: sì ai permessi per i mafiosi all'ergastolo

La Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Il senso è chiaro agli addetti ai lavori. Finisce per incostituzionalità il cosiddetto ergasto-

lo "ostativo", chiamato così perché era di insormontabile ostacolo ai benefici carcerari. Ringraziano gli ergastolani destinati finora a morire in carcere, quelli che gli avvocati chia-

mano «sepolti vivi». Ed entra in allerta rosso lo Stato. Il ministro Alfonso Bonafede ha mobilitato gli uffici: «La questione ha la massima priorità».

GRIGNETTI, PINNA E L'ANALISI DI V. ZAGREBELSKY / PAGINE 2-3

Fine di un'era: la Consulta bocchia l'ergastolo duro per i boss mafiosi

Incostituzionale non dare permessi a chi non collabora. La sentenza: sarà il magistrato di sorveglianza a valutare i casi

ROMA

È la sentenza che chiude un'epoca nelle carceri italiane e nella legislazione antimafia: la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Il senso è chiaro agli addetti ai lavori: finisce nell'ignominia dell'incostituzionalità il cosiddetto ergastolo "ostativo", chiamato così perché era di insormontabile ostacolo ai benefici carcerari. Ringraziano gli ergastolani destinati finora a morire in carcere, quelli che gli avvocati chiamano «sepolti vivi». E entra in allerta rosso lo Stato. Il ministro Alfonso Bonafede ha già mobilitato gli uffici perché la «questione ha la massima priorità».

È una realtà poco conosciuta, quella dell'ergastolo "ostativo" che interessa circa 1250 ergastolani (in genere condan-

nati per mafia) sui 1790 che in Italia sono stati condannati all'ergastolo. Già, perché in Italia gli ergastoli sono di due tipi: ce n'è uno normale che lascia qualche speranza di uscire di cella, scontati almeno 30 anni di detenzione e dimostrata la rottura con la vita precedente; e ce n'è un altro definitivo, il «fine pena mai», che terrorizza i mafiosi. Funzionava così dal 1992. Sull'onda dell'emozione per l'omicidio di Giovanni Falcone, sua moglie Francesca, e gli agenti di scorta, lo Stato inasprì fortissimamente le norme sull'ergastolo. Fu deciso che per alcuni reati di grave allarme sociale la cella doveva restare chiusa a vita. Allo stesso tempo fu stabilito che si poteva derogare soltanto se il mafioso o il terrorista avessero collaborato con lo Stato. Di qui il bivio: o si diventava pentiti, o era carcere a vita. Carcere durissimo per via di un altro articolo dell'ordina-

mento penitenziario, il 41-bis, che impedisce i contatti del detenuto con l'esterno.

Ecco, la Consulta, facendo il paio con una decisione della settimana scorsa della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha stabilito che quel "dilemma" tra collaborazione e non è incostituzionale. Ha stabilito che in futuro ogni ergastolano, mafioso compreso, potrà rivolgersi al giudice di sorveglianza per chiedere i benefici carcerari (permessi-premio, semilibertà, lavoro esterno) in quanto l'automatismo dell'articolo 4-bis contrasta con il principio costituzionale che «le pene devono tendere alla rieducazione».

Ventisette anni dopo quel fatale 1992, la Corte costituzionale dice che la collaborazione non può essere il requisito unico per valutare un mafioso all'ergastolo; ma ci sono altri requisiti: se si può escludere la partecipazione all'associazione

criminale, o che non siano più collegamenti con la criminalità organizzata. Ovviamente, il condannato deve avere dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.

«La presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante - scrive la Corte - non è più assoluta, ma diventa relativa. Può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere, nonché sulle informazioni di varie autorità, dalla Procura antimafia al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica». «È un varco potenzialmente pericoloso», avverte il pm antimafia Nino Di Matteo, ora al Csm. Matteo Salvini urla allo scandalo: «Ma che testa hanno questi giudici? Vedremo se è possibile ricorrere perché è una sentenza che grida vendetta. O proviamo a cambiare la sentenza oppure la Costituzione». —

FRA. GRI.



L'ergastolo ostativo interessa circa 1.240 ergastolani sui 1.790 già condannati in Italia

L'ergastolo ostativo



Cos'è
 È quello che impedisce la concessione di benefici ai condannati al carcere a vita se non "collaborano con la Giustizia". Si tratta soprattutto di mafiosi e terroristi

Ergastolani ostativi
1.250



1.790
 Condannati a vita in Italia

NON POSSONO CHIEDERE



giorni di permesso



incontrare familiari fuori carcere



svolgere lavori all'esterno



libertà condizionale



La sentenza
 (Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo)

Questa limitazione è contraria all'articolo 3 della Convenzione europea che vieta trattamenti inumani e degradanti. L'Italia deve cambiare la legge che la prevede

SE MAFIOSI (41BIS)



limiti a colloqui coi familiari, ora d'aria e socialità



controlli stringenti sulla posta



in alcuni casi:
 incontri coi parenti solo attraverso un vetro

Fonte delle cifre: Nessuno tocchi Caino

ANSA centimetri



LA SENTENZA

IL VIA LIBERA TRA LE POLEMICHE

LA STORIA

Il carcere a vita «ostativo» introdotto dopo la strage di Capaci per indurre gli arrestati a collaborare con lo Stato

La Consulta «libera» i mafiosi «Permessi pure con ergastolo»

La pericolosità non sarà più presunta ma da verificare caso per caso. L'allarme dei Pm. Le proteste della politica

● **ROMA.** Anche i mafiosi all'ergastolo potranno accedere ai permessi premio, pure se non collaborano con la giustizia, ma a condizione che sia provato che abbiano reciso i loro legami con la criminalità organizzata e purché sia dimostrata la loro partecipazione al percorso rieducativo. La loro pericolosità non sarà più presunta dalla legge, ma andrà verificata, caso per caso, dai magistrati di sorveglianza, come avviene per tutti gli altri detenuti.

Dopo la Corte europea dei diritti dell'Uomo anche la Corte costituzionale dà una spallata all'ergastolo «ostativo», quello che impedisce la concessione di benefici a mafiosi - ma anche ai terroristi e ai responsabili di altri gravi reati - se non fanno i nomi dei loro sodali, introdotto all'indomani della strage di Capaci, proprio per indurre boss e gregari a collaborare con lo Stato. Una pronuncia di grande impatto, perché non riguarda solo i 1.250 condannati all'ergastolo ostativo, ma anche chi sta scontando pene minori per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata, corruzione e in generale i

reati contro la pubblica amministrazione.

Tutti reati che sino ad oggi impedivano la concessione di qualunque beneficio penitenziario nel presupposto della pericolosità sociale del condannato.

A questo meccanismo preclusivo la Corte Costituzionale ha sottratto i soli permessi premio, il primo gradino dei benefici penitenziari. E lo ha fatto stabilendo la incostituzionalità dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario «nella parte

in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti ele-

menti tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata - come spiega il comunicato della Corte -. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo».

La sentenza si è limitata ai permessi premio e non agli altri benefici penitenziari, perché era stata investita su questo specifico aspetto dalla Cassazione e dal tribunale di sorveglianza di Perugia, cui si erano rivolti due detenuti, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, che si erano visti negare il via libera a incontrare i loro familiari. Ma potrebbe fare «scuola» per la concessione di altri benefici penitenziari.

Se lo augurano Antigone, Nessuno Tocchi Caino e l'Unione delle Camere

penali. Lo temono invece alcuni magistrati, come Sebastiano Ardita, che vedono il rischio che venga agevolata la rior-

ganizzazione di Cosa Nostra (ma l'ex procuratore di Torino Armando Spataro parla di una sentenza giusta). Sulle conseguenze della sentenza sono al lavoro gli uffici del ministero della Giustizia. «La questione ha la massima priorità», sottolinea Alfonso Bonafede. «Cercheremo di smontare la sentenza» assicura dall'opposizione Matteo Salvini.

I PALETTI

Il condannato deve dare prova di partecipazione alla rieducazione

I BENEFICIARI

Anche chi sconta pene per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata

Permessi per i mafiosi ergastolani

La Consulta: la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i premi

di **Sandra Fischetti**

► ROMA

Anche i mafiosi all'ergastolo potranno accedere ai permessi premio, pure se non collaborano con la giustizia, ma a condizione che sia provato che abbiano reciso i loro legami con la criminalità organizzata e purché sia dimostrata la loro partecipazione al percorso rieducativo. La loro pericolosità non sarà più presunta dalla legge, ma andrà verificata, caso per caso, dai magistrati di sorveglianza, come avviene per tutti gli altri detenuti. Dopo la Corte europea dei diritti dell'Uomo anche la Corte costituzionale dà una spallata all'ergastolo «ostativo», quello che

impedisce la concessione di benefici a mafiosi - ma anche ai terroristi e ai responsabili di altri gravi reati - se non fanno i nomi dei loro sodali, introdotto all'indomani della strage di Capaci, proprio per indurre boss e gregari a collaborare con lo Stato. Una pronuncia di grande impatto, perché non riguarda solo i 1.250 condannati all'ergastolo ostativo, ma anche chi sta scontando pene minori per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata, corruzione e in generale i reati contro la pubblica amministrazione. Tutti reati che sino ad oggi impedivano la concessione di qualunque beneficio penitenziario nel presupposto della pericolosità sociale del condannato.

A questo meccanismo preclusivo la Corte Costituzionale ha sottratto i soli permessi premio, il primo gradino dei benefici penitenziari. E lo ha fatto stabilendo la incostituzionalità dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario «nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata - come spiega la Corte -. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di parte-

cipazione al percorso rieducativo». La sentenza si è limitata ai permessi premio e non agli altri benefici penitenziari, perché era stata investita su questo specifico aspetto dalla Cassazione e dal tribunale di sorveglianza di Perugia, cui si erano rivolti due detenuti, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, che si erano visti negare il via libera a incontrare i loro familiari. Ma potrebbe fare «scuola» per la concessione di altri benefici penitenziari. Se lo augurano Antigone, Nessuno Tocchi Caino e l'Unione delle Camere penali. Lo temono invece alcuni magistrati, come Sebastiano Ardita, che vedono il rischio che venga agevolata la riorganizzazione di Cosa Nostra.



Il palazzo della Consulta (Ansa)



LA CONSULTA

**Boss e terroristi
condannati
all'ergastolo:
sì ai permessi
anche per loro**



di Brera, Milella
e Palazzolo • alle pagine 6 e 7

di Liana Milella

ROMA – È contro la Costituzione negare per legge permessi premio al detenuto, anche mafioso, che abbia tagliato definitivamente i rapporti con l'organizzazione criminale e si sia comportato bene in carcere. La Consulta, inevitabilmente tra le polemiche, bocchia un pezzo dell'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario. Cancella il no automatico, dà potere ai magistrati di sorveglianza che dovranno valutare caso per caso. E dà ragione a due mafiosi all'ergastolo, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, accogliendo i ricorsi della Cassazione e del tribunale di Perugia. Non cancella l'ergastolo ostativo, come aveva fatto, appena dieci giorni fa, la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Ma allarma e divide i magistrati antimafia, Nino Di Matteo per il no, Armando Spataro per il sì; conquista il consenso delle organizzazioni come "Nessuno tocchi Caino" e "Antigone", che da sempre si battono per un carcere dal volto umano.

La Consulta e l'ergastolo "Diritto ai permessi anche per i mafiosi"

La Corte costituzionale: chi non si è pentito può uscire, se non è più legato alle cosche. Ma la sentenza divide la politica. E i magistrati: rischiamo pressioni da parte dei boss

no. Ma soprattutto la Corte rivoluziona l'agenda del governo, tant'è che il Guardasigilli Alfonso Bonafede parla di «massima» priorità e mette al lavoro i suoi uffici. Il centrodestra si spacca, per un Berlusconi che vede una «decisione giusta», all'opposto c'è Salvini che la giudica «indegna», mentre per il segretario dem Zingaretti «la sentenza è stravagante». Il presidente dell'Antimafia Nicola Morra parla di «sconfitta» perché la mafia «merita un doppio binario e una legislazione del tutto eccezionale».

Martedì l'udienza pubblica. Ieri la decisione. Quattro ore di discussione in camera di consiglio dopo la relazione di Nicolò Zanon. La Corte che da oltre un anno viaggia nelle carceri e parla della Costituzione come di «uno scudo anche per i detenuti» si misura con una questione estremamente calda e divisiva, che riguarda solo i permessi premio. Di mezzo non ci sono ergastolo e liberazione anticipata, ma solo la possibilità di concedere permessi a chi «non collabora» con la giustizia. Qui cade l'automatismo. Come scrive la stessa Corte, i non pentiti potranno

**Berlusconi: "È giusto"
Salvini: "È indegno"
E Zingaretti: "Scelta
stravagante"**

no ottenere permessi se i magistrati di sorveglianza verificheranno che non ci sono più rapporti con la mafia di origine e che c'è un percorso rieducativo.

Non è certo la sentenza di Strasburgo, quel "no" al carcere senza speranza in generale, né il no a una detenzione «inumana e degradante». È solo un sì ai permessi premio sganciati dall'obbligo di pentirsi dell'articolo 4bis. Ma è un passo che scatena allarme tra le toghe. Di Matteo teme il rischio che «si concretizzi l'obiettivo della mafia stragista con gli attentati del '92-94» perché la sentenza «apre un varco pericoloso», e afferma che la politica deve «reagire subito per evitare che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente a mafiosi e terroristi all'ergasto-

lo». Quei 1.250 che vivono nelle patrie galere.

Sebastiano Ardita, oggi al Csm con Davigo, ma per anni al Dap e in procure di frontiera come Catania e Messina, immagina «una prevedibile pressione dei mafiosi sui magistrati di sorveglianza». Lo stesso dicono Leonardo Agueci e Alfonso Sabella, che suggerisce di affidare la decisione sui permessi a tribunali di sorveglianza, anziché a singoli giudici che inevitabilmente sono più esposti.



► Le regole

L'interno di un carcere. I condannati all'ergastolo possono chiedere i permessi premio dopo almeno 10 anni passati in carcere

Domande e risposte

Ma si valuterà caso per caso

● La sentenza è giusta o è un regalo alla mafia?

Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, spiega che «i mafiosi non lasceranno la cella senza i pareri delle procure antimafia e dei comitati per l'ordine e la sicurezza, che dovranno certificare la rottura definitiva con le organizzazioni criminali».

● L'ergastolo ostativo esiste ancora?

«Certo: la Corte non doveva esprimersi su questo. La detenzione a vita, che non prevede misure alternative o liberazione condizionale, resta. La sentenza riguarda solo i permessi premio. Naturalmente oggi non possiamo escludere futuri ricorsi anche sul resto».

● Che effetti avrà invece la decisione di Strasburgo?

«La Corte dei diritti umani si è espressa sull'intera questione dell'ergastolo ostativo dicendo che è una pena a vita senza speranza e quindi contraria al senso di umanità. La Consulta invece ha giudicato solo la possibilità di avere permessi premio, se il magistrato valuta positivamente il percorso del detenuto e ha ottenuto informazioni e pareri che escludano eventuali collegamenti».

● I boss potranno uscire? E che ne sarà del 41 bis?

«I boss potranno sperare in un permesso solo se non saranno più boss, e il magistrato dovrà valutare caso per caso. La sentenza non tocca il 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, che riguarda le modalità di scontare una pena, anche non l'ergastolo e, come la Corte ha detto più volte, mira a rompere i collegamenti con le organizzazioni criminali».

● C'è il rischio che i giudici possano subire pressioni?

«Il magistrato di sorveglianza non sarà solo, perché la sua decisione dovrà venire da più elementi forniti da altre amministrazioni». - I.mi.

«ERGASTOLO INCOSTITUZIONALE»

I giudici danno ai mafiosi i permessi per uscire dal carcere

STEFANO FILIPPI
 a pagina 8



PRESIDENTE Giorgio Lattanzi

La Consulta piccona l'ergastolo e apre ai permessi per i mafiosi

Per la Corte la mancata collaborazione con la giustizia non pregiudica concessioni

di **STEFANO FILIPPI**

■ Hai ammazzato, trucidato, organizzato attentati, sciolto qualcuno nell'acido, non ti sei pentito e non hai collaborato con la giustizia? Bene, da adesso anche tu hai diritto a permessi premio, «purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata»: così ha deciso la Corte costituzionale con una sentenza che era nell'aria, visto che pochi giorni fa la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo aveva dichiarato «inumana» la pena dell'ergastolo ostativo applicata in Italia. La decisione della Consulta è arrivata ieri dopo una camera di consiglio in cui sono state esaminate le questioni sollevate dalla Cassazione e dal tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità costituzionale di un articolo (il 4 bis comma 1) dell'ordinamento penitenziario.

Questa norma proibiva di concedere permessi premio ai detenuti condannati per reati particolarmente gravi che non collaborano con la giustizia. Le due sentenze in questione riguardavano altrettanti boss, **Sebastiano Cannizzaro** e **Pietro Pavone**, condannati all'ergastolo per delitti di mafia. La

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e ha quindi spalancato le porte ai permessi premio, al lavoro all'esterno e alle altre misure alternative al carcere anche per questi ergastolani, sempre che abbiano dato «piena prova di partecipazione al percorso rieducativo».

Nella sostanza, la presunzione di «pericolosità sociale» del detenuto che non collabora con la giustizia non è più assoluta ma diventa relativa. Perciò decide caso per caso il magistrato di sorveglianza, in base alle relazioni che gli arrivano dal carcere e da altre autorità, come la Procura antimafia o antiterrorismo o il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La norma era stata introdotta all'inizio degli anni Novanta per favorire la collaborazione dei condannati per mafia e per terrorismo. Le aveva sollecitate, tra gli altri, il pm **Giovanni Falcone** prima di perdere la vita nella strage di Capaci. Era un giro di vite che serviva a scardinare le organizzazioni criminali dall'interno e a disarticolare le reti di complicità; ma non si inseriva nell'alveo delle leggi di emergenza legata alla stagione dei pentiti degli Anni di piombo: doveva essere una misura permanen-

te. Ora invece, sotto la spinta dei giudici europei, prevale un malinteso garantismo nascosto tra le pieghe delle interpretazioni giurisprudenziali.

Un magistrato che ha combattuto in prima linea la criminalità organizzata come **Gian Carlo Caselli** aveva obiettato che «a Strasburgo non sanno che cos'è la mafia». Un suo collega che ha preso la strada della politica, l'ex procuratore nazionale antimafia **Pietro Grasso**, aveva ricordato che la cancellazione dell'ergastolo ostativo «era uno dei punti del papello di richieste che **Totò Riina** pretendeva dallo Stato per fermare le stragi: ce l'ha raccontato proprio **Giovanni Brusca**». Critico sulla questione anche il Guardasigilli, **Alfonso Bonafede**, per il quale «l'ergastolo ostativo rappresenta un caposaldo della lotta alla mafia e al terrorismo».

Viceversa, **Giovanni Maria Flick**, ex ministro della Giustizia con **Prodi** premier ed ex presidente della Consulta stessa, ha sostenuto le ragioni della Corte europea fatte proprie dalla Corte costituzionale. Sono le stesse posizioni avanzate dagli avvocati degli ergastolani. La mancata concessione dei permessi violerebbe il principio che la pena deve puntare alla rieducazio-

ne del condannato prevista nella Costituzione. Così pure, ha spiegato il giudice relatore del caso alla Consulta, **Nicolò Zanon**, non sempre la mancata collaborazione con la giustizia nasconde la volontà di non tagliare i ponti con le organizzazioni criminali. Il boss, per esempio, potrebbe temere ripercussioni sui familiari o per la propria incolumità in carcere. In pratica, sostiene il fronte buonista, non si può dire che chi non collabora non si è ravveduto.

Pochi giorni fa a **Giovanni Brusca**, il boia di Capaci, sono stati negati gli arresti domiciliari dalla Cassazione: ora per il boss la strada delle misure alternative è spianata. L'esercito degli «ergastolani del 4 bis» è composto da 1.250 persone, secondo le stime dell'associazione Nessuno tocchi Caino: due terzi del totale dei condannati a vita. Tra di loro compaiono nomi come i boss di mafia **Leoluca Bagarella**, **Giovanni Riina** (figlio del defunto Totò) e **Giuseppe Graviano**, i camorristi **Francesco Schiavone** detto Sandokan e **Michele Zagaria**, e anche la brigatista **Nadia Desdemona Lioce**, reclusa all'Aquila in regime di 41 bis. Tutti pronti a chiedere una fetta di libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via l'ergastolo duro, permessi ai boss

Sentenza della Consulta, ma l'ultima parola spetta al giudice. Reazioni bipartisan: ne approfitterà la mafia

Coppari a pagina 4

Addio ergastolo duro, permessi anche ai boss

La Consulta: «Chi non collabora non può essere escluso». Ma l'ultima parola spetta sempre al giudice. I pm antimafia: regalo ai clan

di **Antonella Coppari**
ROMA

Pure i peggiori ergastolani, come mafiosi e terroristi condannati per strage, hanno diritto a quel briciolo d'umanità che consiste nei permessi premio. Non è qualche buonista a sostenerlo, ma la Corte costituzionale con una sentenza resa nota ieri che ha suscitato molte polemiche. A pochi importa che la Consulta ne faccia una questione di civiltà giuridica e fissi dei paletti, stabilendo che sarà il giudice di sorveglianza a valutare caso per caso la pericolosità sociale dell'individuo, l'interruzione di ogni suo rapporto con la criminalità organizzata e la partecipazione al percorso rieducativo. È opinione comune che, comunque la si giri, si tratti di un grimaldello destinato a scardinare l'ergastolo ostativo, cioè la norma varata nei primi anni Novanta sull'onda dell'emozione per le stragi di Capaci e di via d'Amelio che vieta la concessione di benefici per i responsabili di reati gravissimi a meno che non provino il ravvedimento. Prova che consiste nel 'pentimento', e cioè nella denuncia dei sodali.

A onor del vero la pronuncia della Consulta è limitata ai permessi premio, perché su quell'aspetto specifico - e non su tutti gli altri benefici - era stata investita dalla Cassazione e dal tribunale di sorveglianza di Perugia cui si erano rivolti due detenuti, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, entrambi condannati all'ergastolo per gravi reati di tipo mafioso,

IL MAGISTRATO DI MATTEO
«Spero che la politica approvi le modifiche per non far uscire spietati criminali»



Il boss dei Casalesi Michele Zagaria. Trovato nel 2011 in un bunker di cemento armato è stato condannato all'ergastolo ostativo

che si erano visti negare il via libera a incontrare i loro familiari. Per quanto qualcuno provi a minimizzare come il capogruppo Pd in commissione giustizia alla Camera Bazoli, secondo cui l'impianto resta quello originario, «non viene scardinato il regime carcerario speciale», difficilmente la Corte potrà discostarsi dalla strada appena percorsa di fronte ai ricorsi che potranno arrivare non solo da parte di altri condannati all'ergastolo ostativo (1.250 secondo i dati diffusi da Nessuno tocchi Caino) ma anche da parte di chi sta scontando pene minori per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata, corruzione e in generale i reati contro la

pubblica amministrazione che - sino a oggi - impedivano la concessione di qualunque beneficio nel presupposto della pericolosità sociale del condannato. C'è da dire che la legge italiana era già stata messa all'indice dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, che aveva ordinato di modificarla. Le motivazioni della pronuncia devono uscire, ma è chiaro che a guidare la Consulta sono stati gli articoli della Costituzione che prevedono il principio di ragionevolezza e la funzione rieducativa della pena.

Eppure, la reazione della maggior parte delle forze politiche è negativa, e strali acuminati arrivano anche da settori della magi-

stratura preoccupati dalle conseguenze della sentenza: «Spero che la politica approvi le modifiche normative necessarie a evitare che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente ai mafiosi e ai terroristi condannati all'ergastolo», riassume l'ex pm antimafia Di Matteo. Parole che gli avvocati penalisti considerano «di una gravità inaudita», ma che al contrario l'ex collega Ingroia sottoscrive: «È una sentenza sbagliata. La mafia non è un partito da cui si entra e si esce». In questo quadro, non stupisce la levata dei scudi pentastellati,

IL MONDO POLITICO
Legha, Pd e M5s:
scelta folle. Berlusconi
controcorrente:
«Buona decisione»

da sempre sensibili a certi temi: «Così si mette a rischio la sicurezza dei cittadini», avverte il Movimento. E siccome ora bisogna mettere mano alle norme secondo l'indirizzo della Consulta, il ministro della Giustizia, Bonafede che i suoi uffici sono già al lavoro: «La questione ha la massima priorità». Dall'opposizione Salvini avverte: «Cercheremo di smontare la sentenza». Del resto la Lega, è sempre stata un filino meno giustizialista dei 5stelle: sulla sponda opposta, invece, c'è il garantista Berlusconi. «La sentenza europea va nella direzione giusta». E se il segretario del Pd, Zingaretti, spiega di non sentirsi «in sintonia» con una decisione un po' «stravagante», appare sconcertante il silenzio della sinistra radicale che tace, probabilmente per non entrare in rotta di collisione con Piero Grasso, che aveva ferocemente criticato la sentenza europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaele Cutolo
Il super camorrista



Il fondatore della Nuova camorra organizzata in galera è stato soprannominato 'o Professore, perché sapeva leggere e scrivere. Condannato a tredici ergastoli, da 57 anni è ospite delle carceri italiane

Leoluca Bagarella
Il cognato di Totò Riina



Assassino spietato, cognato di Totò Riina, è stato autore di svariati omicidi negli anni '70 e '90. Ha ucciso il vicequestore Boris Giuliano e ha partecipato alla strage di Capaci nella quale morirono Falcone, la moglie e gli agenti della scorta

Nadia Desdemona Lioco
La leader delle Nuove Br



Ha partecipato agli omicidi di Massimo D'Antona nel 1999 e di Marco Biagi, nel 2002. Arrestata il 2 marzo 2003 su un treno regionale. È attualmente reclusa a L'Aquila, dove sconta la pena dell'ergastolo in regime di 41-bis

Domenico Gallico
Il boss di Gioia Tauro



Il boss della Piana di Gioia Tauro è stato condannato a sette ergastoli per altrettanti omicidi e a 25 anni per un delitto commesso da minorenni, oltre che per mafia e reati connessi. Ha anche aggredito un procuratore

Giuseppe Graviano
Fece uccidere padre Puglisi



Assieme al fratello Filippo ebbe un ruolo importante nell'organizzazione degli attentati del 1993 a Firenze, Milano e Roma e nell'omicidio di don Pino Puglisi. Sta scontando la pena all'ergastolo nel carcere di Opera

FOCUS

Niente sconti né lavoro esterno

In Italia sono oltre 1.250 i detenuti che non possono ottenere alcun beneficio

1 I pentiti

Sono più di 6 mila le persone sotto protezione in Italia: oltre mille collaboratori di giustizia e 5 mila loro familiari

2 I condannati

I condannati all'ergastolo sono 1.790 di cui 1.250 all'ostativo. Tra questi ultimi ce ne sono più di 300 che collaborano con la giustizia e che sono attualmente detenuti

3 I benefici negati

I condannati all'ergastolo ostativo non possono sperare e nemmeno richiedere la liberazione condizionale. Non posso accedere ai permessi, né possono lavorare all'esterno del carcere. Sono negate anche tutte le misure alternative alla detenzione, a meno che non scelgano di collaborare

4 La storia

L'ergastolo ostativo è stato introdotto dopo le stragi di Capaci e di via d'Amelio (1992), in un momento storico nel quale si ritenne necessario rafforzare la lotta alle mafie



PERMESSI PREMIO AI BOSS

VINCE LA MAFIA

La Consulta abolisce l'ergastolo ostativo. Assassini e terroristi non pentiti potranno uscire. Uno schiaffo a vittime e buon senso

di **Alessandro Sallusti**

I due fatti non sono legati tra loro, ma certo la coincidenza temporale è di quelle che fanno riflettere. Da una parte il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in una intervista al *Corriere*, conferma l'intenzione di rendere molto più severa e punitiva la legge che prevede il carcere per gli evasori come «svolta culturale ed educativa»; dall'altra la Corte Costituzionale, sempre ieri, ha tolto il carcere a vita per i mafiosi conclamati e non pentiti. Pene più dure per chi evade anche somme non rilevanti e pene più morbide per chi uccide, compie stragi, organizza il traffico di droga: una contraddizione in termini difficilmente comprensibile e digeribile.

Entrambe queste «svolte culturali» ci fanno paura. La prima, quella del ministro sugli evasori, perché introduce la cultura giacobina e marxista del giustizialismo educativo nella nostra legislazione; la seconda - quella sull'ergastolo - perché toglie allo Stato una delle poche armi che si sono dimostrate efficaci nella lotta alle mafie.

L'ergastolo «fine pena mai» fu introdotto agli inizi degli anni Novanta in quel pacchetto di leggi speciali per fronteggiare l'emergenza terroristica e mafiosa, di una mafia che aveva dichiarato guerra allo Stato a suon di attentati, omicidi e stragi. Come tutte le misure emergenziali, sospendeva alcune garanzie previste dalla Costituzione e viaggiava sul filo del rispetto dei diritti dell'uomo. Non era una cosa di cui vantarsi, ma i risultati non tardarono ad arrivare. L'idea di marcire e morire in carcere convinse molti mafiosi a collaborare con la giustizia (l'unico modo per sperare di tornare un giorno in libertà), cosa che ha permesso ai magistrati di smantellare cosche e arrestare quasi tutti i boss.

Togliere il «fine pena mai» sarà anche una misura di civiltà, ma ancora prima è un regalo alle mafie che sicuramente tirano un sospiro di sollievo e «vincono» la battaglia per tirare fuori di prigione i loro storici e irriducibili capi. Togliere dall'ordinamento una misura emergenziale significa riconoscere che quell'emergenza è finita, che il pericolo è scampato. Non me ne intendo, ma sostenere che la mafia non è più un'emergenza stride con la realtà. Una follia esattamente come sostenere che tutti gli evasori devono finire in manette per motivi culturali.

servizi a pagina 7



La sentenza della Consulta

Una garanzia per tutti, anche per l'antimafia

PATRIZIO GONNELLA

■ Uno Stato forte, autorevole, autenticamente democratico non può tollerare una pena eliminativa. L'ergastolo ostativo, ossia l'ergastolo senza alcu-

na prospettiva di rilascio, è infatti una pena di tipo eliminativo. Cancella una persona dalla società vera, libera, per sempre. — segue a pagina 15 —

— segue dalla prima —

Ergastolo Consulta, sentenza a garanzia di tutti. Anche dell'antimafia

PATRIZIO GONNELLA

Non è in questo senso troppo diversa dalla pena di morte. La decisione della Corte Costituzionale dunque, oltre a essere profondamente giusta, è anche inevitabile. Una pena fino in fondo eliminativa non potrà mai assolvere a quella funzione rieducativa che l'articolo 27 della Costituzione gli attribuisce. L'articolo 27 non dice che la pena deve rieducare solo alcune persone. Affer-

ma che deve tendere alla rieducazione di tutti e che per tutti deve essere conforme a umanità. La Corte Costituzionale, così come aveva già fatto la Corte europea dei Diritti umani nel caso Viola, ha recuperato quel principio di universalità che l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario aveva invece ampiamente derogato. La pena non deve essere pura afflizione. Non è costituzionalmente ammissibile. L'ergastolo ostativo, nel momento in cui condiziona un'ipotesi seppur residua di ritorno in libertà alla sola collaborazione con la giustizia e non anche al percorso di risocializzazione, va a confliggere con principi inderogabili dello Stato di diritto e dei sistemi penali liberali contemporanei.

Si tratta di conquiste oramai presenti in quasi tutto lo spa-

zio europeo e ribadite dalle Corti supreme in non poche occasioni. Tutti i giudici e gli investigatori che sono impegnati nella sacrosanta lotta alle mafie non devono temere decisioni di giudici costituzionali che si limitano a disegnare i confini del potere di punire. È ciò una garanzia anche per loro, oltre che per la tenuta dell'intero sistema.

È una sentenza che non smantella l'impianto antimafia della nostra legislazione. In primo luogo perché non sostituisce all'automatismo della pena dell'ergastolo un'uscita anticipata altrettanto automatica degli ergastolani. Affida ad altri giudici dello Stato italiano, ma anche a direttori di carcere e prefetti, una discrezionalità di valutazione intorno alla possibilità di un rientro in libertà per poche ore o per pochi giorni dopo decen-

ni di pena scontata, talvolta in regimi detentivi duri. Viceversa, le prese di posizione di molti pubblici ministeri sembrano evidenziare una scarsa fiducia nei propri colleghi giudici di sorveglianza.

Inoltre, visto che la lotta alla mafia avviene con gli strumenti della cooperazione giudiziaria su scala europea, l'Italia rischia con il proprio *exceptionalism* penitenziario e penale di porsi in una condizione di retroguardia che potrebbe indurre giudici di altri Paesi a non estradare nel nostro mafiosi che devono scontare la pena dell'ergastolo.

Non è facile immaginarsi che il Parlamento modifichi la legge nella direzione auspicata dalla Corte. Però ci si aspetta quanto meno un rispetto profondo da tutti, politici e pubblici ministeri, per una decisione così autenticamente rispettosa della Costituzione.



L'ANALISI

NON SARÀ AUTOMATICO

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

La Corte costituzionale, con la sentenza di ieri, è stata estremamente cauta, limitandosi a dire, quanto ai detenuti per i reati c.d. ostativi (reati di mafia, contro la pubblica amministrazione, ecc.), che è incostituzionale il divieto assoluto di applicazione dell'ordinaria legislazione sui permessi premio per la buona condotta e la partecipazione al programma di risocializzazione, salvo che collaborino con l'autorità. Incostituzionale il divieto assoluto e automatico, poiché invece è necessario ammettere la possibilità che il giudice possa concedere permessi, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione alla associazione criminale, sia il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

La motivazione della sentenza spiegherà di più, ma è già chiaro che la Corte ha ritenuto incostituzionale l'automatismo, insensibile a qualunque sviluppo della personalità del detenuto nel corso degli anni di carcerazione. Il requisito di positiva esistenza di elementi tali da escludere ogni collegamento con la criminalità organizzata è molto rigoroso, difficilmente riscontrabile: la prova negativa è raramente possibile.

CONTINUA A PAGINA 21

NON SARÀ AUTOMATICO

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Ingiuste e fonte di disinformazione sono le prime reazioni allarmistiche, prevalentemente provenienti da pubblici ministeri. E sorprende la sfiducia che esse dimostrano nei confronti della magistratura di sorveglianza competente. Sfiducia, oppure preoccupante divaricazione di cultura professionale, quando invece, a difesa dell'unità della magistratura, si usa richiamarsi alla «cultura della giurisdizione», comune a pubblici ministeri e giudici. —

© BY NC ND. ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Il commento

Non evochiamo Falcone, miglioriamo il sistema

di **Luigi Ferrarella**

Ora bisognerebbe fare le persone serie. Proprio ora che la Consulta piccona di nuovo gli automatismi. E tanto più ora che, per farlo, è rimasta impermeabile alla pressione atmosferica caricata alla vigilia non solo dalla politica, ma anche da un «dream team» di pm. Anziché gridare a «Falcone riammazato», ora è cruciale insistere affinché giudici di Sorveglianza, cancellerie, e nelle carceri le equipe di educatori e psicologi, al pari delle opportunità di rieducazione su cui in concreto misurare vero o finto il cambiamento delle persone, siano rafforzati e dimensionati per consentire quella verifica «caso per caso» disposta ieri dalla Consulta. Risparmiandosi, intanto, la gara a chi usi (peggio) i morti. Specie Falcone. Perché se l'ergastolo ostativo bocciato ieri, che nel caso di detenuti non collaboranti non lasciava ai giudici alcun margine di valutazione, fu introdotto dalla legge successiva al suo assassinio (la n.306 dell'8 giugno 1992), l'assetto appena precedente (legge 152 del 13 maggio 1991) prevedeva invece che anche il detenuto non collaborante potesse veder valutata dai giudici la propria richiesta di beneficio, solo dopo un più lungo periodo di tempo rispetto al detenuto collaborante: e in quel 1991 al ministero della Giustizia il Direttore generale degli Affari penali era proprio il magistrato poi ucciso a Capaci. Ecco: almeno su Falcone, il tiro alla fune no.

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ex magistrato Giancarlo Caselli

«Così c'è l'alto rischio che riprendano le loro attività criminali»

Gian Carlo Caselli, ex procuratore capo a Palermo, si è detto contrario all'ipotesi di un'apertura nell'ergastolo ostativo perché «significherebbe mettere i peggiori mafiosi in condizione di riprendere le armi». È davvero così alto il rischio?

«Più che altro vedo il rischio che i mafiosi riprendano, ordinandole e controllandole, le tipiche attività dell'organizzazione. Con il supporto, quando necessario, della violenza, armi comprese. Non si può dimenticare un dato incontestabile: il giuramento di fedeltà perpetua che prestano e l'adesione al codice d'onore che non si può tradire fino alla morte. Questo non significa ragionare in termini vendicativi, ma prevedere che per gli irriducibili potrebbero aprirsi

spazi di libertà male usati».

La decisione di oggi riguarda solo la possibilità di ottenere permessi premio, valutando caso per caso.

«È vero, occorre sempre una valutazione del giudice. Ma se non interviene il dato univoco del pentimento il giudice non ha nessun segno concreto che gli permetta di valutare l'effettivo distacco dal clan. Solo Alice nel paese delle meraviglie può affidarsi alla buona condotta come parametro, perché per il mafioso doc questo è un obbligo sancito dal loro codice».

Il dibattito in queste settimane ruota molto anche sul rispetto di quanto proponeva Falcone. In che cosa ci sarebbe un tradimento delle sue idee?

«Non ho mai partecipato al

gioco macabro del tavolino spiritico per evocare le sue presunte opinioni. Dico solo che il 41 bis è stato approvato subito dopo le stragi del '92 ed è letteralmente intriso del sangue di Falcone e Borsellino e della loro conoscenza approfondita della mafia. Non fu una decisione viziata dall'emozione del momento, come sento dire, ma la risposta seria ad un attacco subito con cui lo Stato rialzò la testa».

Chi ha accolto con favore la decisione parla di «Costituzione che finalmente si applica anche ai mafiosi». Dov'è il dato negativo?

«Certo, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Ma attenzione: occorre che questo mostri in concreto di voler essere reinserito. La Costituzione non è

un oggetto da usare quando fa comodo. I suoi valori fondamentali vanno rispettati sempre. I mafiosi non ne accettano nemmeno mezza virgola, perché dimenticarlo?».

Le Procure perdono un'arma contro la mafia?

«I segnali hanno grandissima importanza in questa battaglia. Dopo le stragi, col 41bis che si innestava sulla legge per i collaboratori di giustizia, molti mafiosi in isolamento entrarono in crisi e si pentirono. Cosa Nostra crollò anche per questo. Poi i mafiosi, capita l'aria che tirava, hanno intrapreso la tattica del figliol prodigo con gli aiuti a chi minacciava di pentirsi. Se l'ergastolo ostativo viene meno, l'aria cambia e può essere un indebolimento».

Fulvio Fiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA



60.881

I detenuti nelle carceri italiane al 30 settembre 2019

20

I condannati che si sono rivolti alla Corte europea per i benefici



LA MAFIA ESULTA "Incostituzionale" il divieto di permessi premio

Pure la Consulta anti-ergastolo "I boss minacceranno i giudici"

■ I condannati al 41-bis potranno avere dei benefici anche senza collaborare. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. Alfonso Sabel-la: "Timori per i magistrati di sorveglianza"

◻ MASCALI A PAG. 8-9

LA SENTENZA**Corte costituzionale**

Un detenuto al 41-bis potrà accedere ai permessi premio anche senza collaborare con la giustizia. La decisione andrà presa "caso per caso"

La Consulta: "L'ergastolo ostativo è incostituzionale"

» ANTONELLA MASCALI

Anche gli ergastolani mafiosi e terroristi potrebbero ottenere permessi premio pur non avendo mai collaborato con la giustizia. Lo ha stabilito la Consulta che ieri ha dichiarato incostituzionale l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario che regola l'ergastolo ostativo, ma esclusivamente in merito al punto che vieta i permessi premio, non, per esempio, rispetto a libertà anticipata e misure alternative al carcere. La norma, infatti, è arrivata alla Corte attraverso due ordinanze della Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia in merito a due ergastolani condannati per mafia che chiedevano un permesso premio pur non avendo mai collaborato con la giustizia. La decisione della Consulta segue quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha chiesto modifiche dell'ergastolo ostativo, previsto principalmente per reati di mafia e terrorismo.

IL MINISTRO della Giustizia Alfonso Bonafede, che aveva anche fatto ricorso contro la pronuncia della Cedu, dichia-

ra che "la questione ha la massima priorità" e ha chiesto un monitoraggio ai funzionari di via Arenula per capire le ricadute della sentenza. Ricadute pesanti, secondo Sebastiano Ardità: "Dovremo aspettarci - dice il consigliere del Csm - una prevedibile pressione delle organizzazioni mafiose sulla Magistratura di sorveglianza". Il neo consigliere del Csm, Nino Di Matteo, pm antimafia, spera che "la politica sappia prontamente reagire e approvare le modifiche normative necessarie a evitare che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente ai mafiosi e ai terroristi condannati all'ergastolo" per evitare che i mafiosi raggiungano "lo scopo prefissato con le stragi". Dichiarazioni di "straordinaria gravità" per il presidente dell'Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza, perché Di Matteo chiede che il legislatore "adotti contromisure per vanificare quella decisione".

Secondo la Corte Costituzionale presieduta da Giorgio Lattanzi se un ergastolano condannato per mafia o terrorismo ha reciso i rapporti con l'associazione criminale e ha intrapreso un percorso rieducativo, anche se non ha collaborato può aspirare al permesso premio. A deciderlo, caso

per caso, dovrà essere il giudice di Sorveglianza competente. La Corte cancella dunque l'automatismo del divieto al permesso premio senza la collaborazione. In attesa delle motivazioni, un comunicato anticipa il ragionamento che ha portato alla controversa decisione: "La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo".

Pertanto "la presunzione di 'pericolosità sociale' del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provin-

ziale per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Alla Consulta si era rivolta, nel dicembre 2018, la prima sezione della Cassazione che ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità su questo automatismo posta dall'avvocato Valerio Vianello, difensore di Sebastiano Cannizzaro, boss del clan catanese di Nitto Santapaola.

ALLA CORTE si è rivolto anche il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, sollecitato dai difensori di Pietro Pavone, ergastolano condannato per mafia. In entrambi i casi la norma è stata ritenuta contraria alla funzione rieducativa della pena. A difendere, invece, il 4 bis davanti alla Consulta sono stati gli avvocati dello Stato Marco Corsini e Maurizio Greco: "Non si demolisca una norma che ha sempre funzionato nella lotta alla mafia e al terrorismo e che costituisce un incentivo alla collaborazione". La stessa Consulta nel 2003 - è stato ricordato - aveva stabilito che "subordinare i benefici alla collaborazione con la giustizia non è incostituzionale". Ci sono reazioni contrarie a questa pronuncia pure di esponenti politici. Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti è una "decisione stravagante" mentre il leader della Lega Matteo Salvini parla di "sentenza diseducativa e disgustosa".

Nino Di Matteo

“Si eviti che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente per mafiosi e terroristi



Mafia e terrorismo

Un detenuto in un carcere. Sotto, il consigliere del Csm, Nino Di Matteo
Ansa/LaPresse



UNITI CONTRO IL 41BIS BERLUSCONI DIMENTICA LA SICILIA



Papelli e striscioni

A lato, il celebre “papello” di Totò Riina. Sopra, lo striscione esposto allo stadio Renzo Barbera di Palermo nel 2002. Sotto, il boss Leoluca Bagarella in aula durante un processo
Ansa

- 1 - REVISIONE SENTENZE - MAXI PROCESSO
- 2 - ANNULLAMENTO DECRETO LEGGE 41 BIS
- 3 - REVISIONE LEGGE ROGNONI - LA TORRE
- 4 - RIFORMA LEGGE PENITENTI
- 5 - RICONOSCIMENTO BENEFICI DISSOCIATI
 - BRIGATE ROSSE - PER CONDANNATI DI MAFIA
 - ARRESTI DOMICILIARI DOPO 70 ANNI DI ETA'
 - CENSURA SUPER CARCERI
 - CARCERAZIONE VICINO LE CASE DEI FAMILIARI
 - NIENTE CENSURA POSTA FAMILIARI
- 6 - MISURE PREVENZIONE - SEQUESTRO - NON FAMILIARI
- 7 - ARRESTO SOLO FRAGRANZA - REATO
- 8 - LEVARE TASSE CARBURANTI COSTE ACQUA

ED' COMUNITA', SPONTANEA ALLIATE,
AL COLONNATO SUI CARABINIERI
MARIO MARI SUI R.O.S.

L'INTERVISTA

Alfonso Sabella

“La mafia adesso minaccerà i giudici di sorveglianza”

Alfonso Sabella è giudice del Tribunale del Riesame di Napoli, è stato pm antimafia a Palermo ed è stato anche direttore del Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Lo abbiamo sentito al telefono poco dopo la notizia della sentenza della Corte costituzionale.

Che succede adesso?

Ormai l'ergastolo totalmente ostativo non esiste più. Con un gioco di parole, possiamo dire che rimane significativamente ostativo perché la sentenza della Corte costituzionale non ha creato automatismi.

Se l'aspettava?

La Corte ha tenuto conto sicuramente del richiamo della Cedu di Strasburgo e non poteva non tenerne conto. Ha quindi pensato al fine della rieducazione della pena. Anche se, per fortuna, la Corte non parla solo di percorso rieducativo per ottenere un permesso premio, ma anche di dimostrazione dei legami criminali reci-

Quindi tutto bene?

Dal comunicato non è chiaro se sia il condannato che deve dimostrare che non ha collegamenti attuali con l'associazione criminale o se sia la magistratura che deve dimostrare l'esistenza attuale dei collegamenti. Se dovesse essere la magistratura a dover dimostrare che i collegamenti esistono e sono ancora attuali, allora questa pronuncia spalancherebbe un'autostrada per i condannati. Sarebbe molto complicato dimostrare collegamenti attuali in relazione



A rischio anche polizia penitenziaria, assistenti sociali e tutti gli operatori che ora saranno esposti a intimidazioni, od offerte di denaro

a soggetti magari sottoposti pure a regime speciale e che sono da decenni in carcere. Aspettiamo le motivazioni per capire se la Corte ha individuato l'onere della prova o se pone la questione al legislatore

Aver ridato discrezionalità ai giudici di sorveglianza non li espone a un grosso rischio di minacce?

Assolutamente sì. Sono a rischio non solo i giudici, ma soprattutto polizia penitenziaria, assistenti sociali e tutti gli altri operatori penitenziari che diventeranno molto esposti a intimidazioni, minacce o offerte di denaro perché danno pareri favorevoli ai permessi premio. L'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario è una delle norme che io definisco salva vita come l'articolo 275 del codice penale comma 3 che, come misura cautelare, per i mafiosi prevede solo il carcere

In che senso salva vita?

Nel senso che non c'è più il giudice buono che dà gli arresti domiciliari e il giudice cattivo che manda i mafiosi in carcere. Quindi quell'articolo del codice penale ha salvato la vita a parecchi magistrati. Lo stesso ragionamento “salva vita” vale per i giudici di Sorveglianza che, con l'automatismo del 4 bis non sono stati più divisi in buoni perché concedono benefici e cattivi perché li negano. Ma capisco anche la Corte che dopo Strasburgo ha trovato un contemperamento.

Per proteggere i magistrati cosa si può fare?

Penso che sia indispensabile un intervento del legislatore che quanto meno stabilisca, rispetto alle decisioni sui benefici legati al 4 bis, che debba essere un giudice collegiale e non un singolo giudice di sorveglianza a prenderle. Almeno in questo modo i giudici sarebbero tre. E si potrebbe pure pensare di non rendere esecutivi eventuali permessi fino a quando non si siano consumati i mezzi di impugnazione. Cioè fino a quando non si arriva eventualmente alla Cassazione. Allo stesso modo, per tutelare gli operatori penitenziari, che temo siano molto più esposti di noi magistrati, si dovrebbero prevedere documentazioni finalizzate alla concessione dei benefici penitenziari redatte da più persone e non da un singolo dirigente penitenziario, assistente sociale o psicologo. Mi rendo conto che la procedura sarebbe farraginoso, ma lo Stato ha il dovere di tutelare i suoi servitori

A. MASC.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ex boss detenuto a Padova può chiedere i primi benefici

IN VENETO

VENEZIA Proprio nelle ore in cui la Consulta era riunita per decidere sui permessi premio per i mafiosi all'ergastolo, è rimbalzata in Veneto una sentenza della Cassazione che potrebbe costituire un campo di applicazione del nuovo principio costituzionale. Si tratta del verdetto che, confermando il pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, sancisce l'impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte di Agostino Lentini, spianandogli così la strada alla richiesta di benefici penitenziari. Sul 56enne trapanese, recluso a Padova, gravano dieci sentenze di condanna, fra cui quella per la partecipazione all'assassinio di Giuseppe Di Matteo, il ragazzino che venne sequestrato, strangolato e sciolto nell'acido perché figlio del pentito Santino.

IFATTI

Arrestato il 21 ottobre 1995 e da allora detenuto, fino al 2017 in regime di carcere duro, Lentini sta espiando un provvedimento di cumulo. Le sentenze rilevanti per la decisione sul suo

futuro, relative cioè ai cosiddetti reati ostativi, sono state emesse a Palermo dalla Corte di Assise nel 1999 e dalla Corte di Assise di Appello nel 2004 e nel 2006. La norma sull'ammissione al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione prevede innanzi tutto che il detenuto collabori con la giustizia o, al contrario, non possa farlo. Quest'ultima opzione è quella decisa dai giudici della Sorveglianza.

Per il concorso al terribile omicidio del piccolo Di Matteo, «per avere posto a disposizione un proprio immobile come prigione dell'ostaggio», secondo il Tribunale «ogni fatto era stato integralmente accertato». Per la collaborazione ad altri efferati delitti commessi nel corso di una guerra di mafia, «facendo da custode delle armi ma partecipando anche materialmente a fatti di sangue», i magistrati hanno ritenuto che «non residuava più alcuno spazio collaborativo». Anche per la fine di Francesco Reda, vittima della lupara bianca, «era stato accertato ogni elemento». Dunque «la collaborazione con la giustizia non era più possibile».

IL RICORSO

La Procura Generale aveva fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la Sorveglianza «non aveva valutato in alcun modo la sussistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata, che era invece un presupposto per il superamento del carattere ostativo del delitto». Un secondo rilievo riguardava poi il fatto che «nei processi esaminati le prove erano consistite in dichiarazioni di collaboratori di giustizia e non in risultati tecnico-scientifici, per cui non era sostenibile che nulla più poteva accertarsi».

Entrambe le argomentazioni sono però state rigettate dalla Suprema Corte, secondo cui la valutazione sull'attualità di legami con la mafia spetterà alla Sorveglianza nel momento in cui Lentini chiederà il beneficio, cosa che potrà fare visto che è stata accertata l'impossibilità della sua collaborazione. Quanto alla valenza delle dichiarazioni dei pentiti rispetto a quella dei riscontri tecnico-scientifici, la Cassazione ricorda che le norme «non contemplano una sorta di gerarchia tra differenti tipologie di prove».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA VITTIMA Il piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso per vendetta

PER LENTINI, RECLUSO ANCHE PER L'OMICIDIO DI MATTEO, SANCITA LA COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE RICHIESTA DALLA NORMATIVA

Un regalo alla mafia: l'ergastolo più duro cancellato dalla Consulta

*La Corte apre ai benefici anche per i detenuti
che non collaborano: «Incostituzionale vietarli»*

Luca Fazzo

■ Dieci anni. Dopo dieci anni un detenuto ha diritto di essere valutato non solo per quello che era ma anche per quello che è diventato. Anche se era mafioso, anche se non si è pentito, anche se è condannato all'ergastolo. Può chiedere di uscire dal carcere in permesso, tornare a respirare l'aria della libertà.

Lo ha deciso ieri la Corte Costituzionale, con una sentenza che pratica un primo, decisivo buco nel muro delle leggi nate sotto l'emergenza antimafia, quelle che - di fronte all'offensiva delle stragi - seppellivano per sempre in carcere gli uomini dei clan. Una decisione che era nell'aria, dopo che due settimane fa la Corte europea dei diritti dell'Uomo aveva condannato l'Italia per quelle norme. Ma già prima dei giudici di Strasburgo anche in patria i dubbi sul senso della norma si erano diffusi,

tanto che era stata la Cassazione in novembre a sollevare davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che vieta qualunque beneficio ai condannati per mafia (ma ora, in realtà, per una lunga serie di altri reati), a meno che non abbiano «cantato».

Il detenuto che si era visto negare i permessi premio ha un curriculum che rende ancora più divisiva la faccenda: condannato per associazione mafiosa, duplice omicidio, soppressione di cadavere, il tutto aggravato dai «motivi abietti», ovvero dal fine di «affermare l'egemonia della consorteria alla quale era affiliato». S.C. non aveva collaborato, si era preso l'ergastolo. E dopo dieci anni di carcere aveva fatto richiesta di permesso, respinta dai giudici dell'Aquila. Non si era arreso, ed era arrivato fino in Cassazione.

Ora la sentenza che gli dà ragione. Non è, va detto, una sentenza che spazza via del tutto l'ergastolo «ostativo», quello senza speranze. A venire resi possibili sono solo i permessi premio, che - come aveva scritto la Cassazione - sono benefici di natura particolare, brevi finestre che hanno una «finalità immediata, costituita dalla cura di interessi affettivi, culturali, di lavoro». Per i benefici più rilevanti, come gli sconti di pena e la semilibertà, il divieto rimane. E comunque per avere i permessi premio i detenuti mafiosi dovranno superare l'esame di un giudice, che valuterà se i loro legami col mondo del crimine sono ancora in piedi.

Ma intanto una falla nel muro della fermezza è aperta, perché i valori umanitari e i principi giuridici che oggi estendono a tutti il diritto ai permessi premio potranno essere fatti valere anche per ottenere gli altri benefici. A venire pesantemente messo in

discussione dalla sentenza di oggi è infatti uno dei pilastri dell'articolo 4 bis, ovvero l'obbligo della collaborazione con gli inquirenti. «Se non parli - era finora la linea - vuol dire che sei ancora pericoloso». Invece mandando gli atti alla Corte Costituzionale la Cassazione aveva scritto che ci sono anche altri motivi per stare zitti: «Il rischio per l'incolumità propria e dei propri familiari, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di un congiunto o di persone legate da vincoli affettivi, il ripudio di una collaborazione di natura meramente utilitaristica».

Dopo i dieci anni, gli ergastolani «normali» hanno da sempre diritto a chiedere i permessi. Ora lo avranno anche quelli che finora erano sepolti vivi. Sarà più facile per chi come Raffaele Cutolo non ha più fuori un clan ad attenderlo. Sarà impossibile per i Bagarella, i Graviano, gli uomini della Cupola.

PERMESSI PREMIO

Porte aperte a chi ha
lasciato il crimine. Il resto
va valutato caso per caso

COS'È

Legge eccezionale che impedisce gli sconti di pena

«Fine pena mai». È così che viene definito l'ergastolo ostativo. Ed è in effetti una condanna al carcere a vita come accade con l'ergastolo ma con la differenza che non sono previsti benefici né sconti di pena. Il condannato all'ergastolo può dopo un certo numero di anni godere di semilibertà e può usufruire di permessi-premio. Dopo 26 anni può essere concessa la libertà condizionale nel caso in cui abbia tenuto una buona condotta e un comportamento tale da far ritenere che sia in atto un ravvedimento. L'ergastolo ostativo è applicato in Italia soltanto per reati gravissimi come l'associazione mafiosa o il terrorismo e non prevede appunto alcun beneficio a meno che il condannato non collabori con la giustizia. È regolato dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario e prevede che la pena sia applicata appunto solo per i delitti di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione finalizzata al traffico di droga. Lo scopo è quello di impedire che il condannato possa in qualche modo continuare a gestire la sua attività criminale anche dal carcere. Tra i boss condannati all'ergastolo ostativo Bernardo Provenzano che morì nel 2016 in regime di 41bis.



Intervista/2 **Francesco Saverio Marini**

«È una decisione molto ragionevole fatta chiarezza su una norma dubbia»

Esperto di diritto costituzionale, all'Università romana di Tor Vergata il professore Francesco Saverio Marini è titolare della cattedra di diritto pubblico.

Professore Marini, cosa pensa della decisione della Corte costituzionale sul primo comma dell'articolo 4-bis?

«Diciamo subito che era una decisione attesa e in sospeso, dopo il precedente della sentenza della Corte di Strasburgo di qualche giorno fa. Posso fare sotto alcune considerazioni, in attesa di leggere nel dettaglio la decisione della Consulta».

Si interviene nelle norme emergenziali antimafia?

«Sì, è una materia su cui la dottrina ha cominciato a interrogarsi, nella valutazione sugli obiettivi di questa normativa speciale. La mafia è sicuramente un fenomeno eccezionale, che va affrontato con norme particolari e una disciplina più severa. Il problema, come sempre, è non mettersi fuori dalla

Costituzione».

C'è chi sostiene che la decisione della Consulta sovraesponde di fatto i giudici di sorveglianza, su cui si catapulta ora una responsabilità enorme. Cosa ne pensa?

«È vero che sui giudici di sorveglianza si addossano ora responsabilità maggiori, ma è un aspetto legato alla funzione giudiziaria. Non è da meno chi emette una sentenza in materia di mafia. Una pericolosità legata, appunto, alla funzione e nel nostro ordinamento non esiste alternativa».

Non c'è più automatismo nella decisione sui permessi premio ai mafiosi ergastolani, legato alla collaborazione con la giustizia?

«Questo appare il primo effetto della sentenza. Va tenuto conto, però, che il caso concreto sottoposto alla Corte costituzionale riguardava un condannato all'ergastolo, ma con l'aggravante dell'articolo 7, non considerato dunque organico all'associazione

mafiosa ma un favoreggiatore. Bisognerà capire se, e come, sia estendibile a casi diversi. Solo la lettura della sentenza può chiarirlo».

Di certo, comunque, è ora il giudice di sorveglianza a dover stabilire, caso per caso, la possibilità di concedere permessi premio e benefici carcerari agli ergastolani per reati di mafia. Non è così?

«Sembra così, ripeto, va visto come e in quali casi si può adottare il non automatismo con il pentimento del detenuto».

In sostanza, pensa che la decisione della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale, per il fatto concreto esaminato, l'articolo 4-bis nel primo comma, sia corretta?

«Credo che, nei termini sintetici che finora conosciamo, sia una sentenza ragionevole, intervenuta su norme sospette di anticostituzionalità. Un intervento fisiologico, che anche in due casi precedenti la Consulta ha fatto in materia di disciplina antimafia».

g.d.f.



Intervista/1 **Giancarlo Caselli**

«Aperto un varco nelle norme antimafia gli affiliati giurano fedeltà solo al clan»

Gigi Di Fiore**Giancarlo Caselli, cosa pensa della decisione della Corte costituzionale sull'articolo 4-bis?**

«Senza retorica, mi chiedo chi sono per giudicare la Consulta e mi rispondo che per quasi sette anni ho guidato la Procura di Palermo a occuparmi di mafia e per molti anni a Torino ho indagato sulle infiltrazioni della 'ndrangheta al nord. Così, con tutto il rispetto per la Corte costituzionale e senza voler sembrare presuntuoso, qualcosa dovrei capirne su questa materia».

Che considerazioni, allora, fa sulla decisione?

«Dico subito che è vero che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, per cui si prevede la possibilità che anche un ergastolano possa usufruire


di benefici e permessi. Ma questo ha un senso quando nel condannato ci sia una volontà di reinserimento o si possa sperare in una voglia di redimersi».

Crede che queste circostanze non sia possibile averle dai mafiosi?

«Realisticamente, credo che non siano condizioni possibili nei mafiosi irriducibili in detenzione al 41-bis. Anni e anni di studi sulle mafie e sui mafiosi hanno concluso che gli irriducibili giurano fedeltà perpetua all'associazione, fedeltà che non viene mai meno se non si diventa collaboratori di giustizia. Lo status di mafioso si conserva fino alla morte salvo, appunto, che non ci si pente».

Quindi nessuna possibilità di ottenere permessi premio, o benefici carcerari per chi non si pente?

«Da quanto premesso prima,



«LA REALE VOLONTÀ DI RAVVEDIMENTO DA PARTE DEL CONDANNATO DEVE ESSERE VALUTATA CON CURA»

senza voler essere accusati di giustizialismi o di accanimento giudiziario, penso si debba poter affermare che di tratta di ragionamenti dettati dalla logica e dal buon senso».

Vede dei pericoli nelle maglie che aprirebbero i permessi premio ai mafiosi condannati all'ergastolo?

«Facile prevedere che per i mafiosi irriducibili si aprano spazi di libertà con possibilità di riprendere un'attività criminale: un falla nelle norme antimafia che non possiamo permetterci».

C'è chi sostiene che molti mafiosi non si pentono solo perché temono per la vita dei loro familiari. È così?

«Decennali esperienze concrete dimostrano come lo Stato sia stato sempre capace nei fatti a difendere i familiari dei collaboratori di giustizia».

Ora ogni decisione sui benefici penitenziari ai mafiosi spetterà ai giudici di sorveglianza?

«Su questa considerazione si basano i favorevoli all'incostituzionalità del primo comma del 4-bis. Si sostiene che non c'è automatismo, ma occorre una valutazione in concreto del comportamento del mafioso detenuto. La collaborazione con la giustizia era invece un segno esteriore ben individuabile per valutare la possibilità di accedere a benefici penitenziari senza rischi. Solo Alice nel paese delle meraviglie può fidarsi del mafioso, soltanto perché rispetta le regole dell'ordinamento penitenziario, senza dare altri segnali di ravvedimento».

Non ci sarebbero i riscontri esterni?

«Il giudice deve immaginarseli e va detto che, ancora una volta, si delega alla magistratura una responsabilità enorme che dovrebbe essere condivisa. È un segnale di debolezza che sovrappone il giudice di sorveglianza».

Pensa che questa decisione sia irrispettosa per le vittime della mafia?

«Penso che, come per la sentenza della Corte di Strasburgo, ci sia un ulteriore sbilanciamento su questo versante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



 L'intervista **Giovanni Maria Flick**

«Difficile che il condannato dimostri di aver tagliato i legami con le cosche»

Le sentenze sull'ergastolo ostativo pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale hanno un principio in comune. Entrambe pongono la rescissione degli antichi legami con le organizzazioni criminali come condizione fondamentale per ottenere permessi o misure alternative al carcere. «Dimostrare con certezza che il condannato non abbia più alcun contatto con gli ambienti nei quali è maturato il crimine è una questione cruciale. Deve essere l'ergastolano a portare prove che dimostrano la sua estraneità oppure il pubblico ministero a fornire gli elementi? Nel primo caso appare più complicato e il richiamo a tutta la documentazione fa pensare che l'onere della prova spetti al pm. Le motivazioni dei giudici chiariranno la questione», afferma Giovanni Maria Flick, giurista, ex ministro della Giustizia e presidente della Corte costituzionale dal 2008 al 2009.

In ogni caso, professore, la garanzia di estraneità non è facile da accertare.

«Ma è alla base della sentenza e la Corte costituzionale vi fa ampio riferimento quando parla di valutazione caso per caso. Non devono esserci né collegamenti con associazioni criminali né attualità della partecipazione. A mio avviso è importante il riconoscimento attribuito dalla Consulta al giudice di Sorveglianza sulla verifica della pericolosità.

La Corte da qualche anno ha cominciato a valorizzare l'accertamento della pericolosità in concreto e non come preclusione assoluta alle misure alternative, puntando sulla differenza tra partecipazione all'associazione e al concorso esterno, oppure guardando alla posizione della madre che deve occuparsi dei figli piccoli».

Siamo di fronte a novità sostanziali.

«Sottolineando che occorre flessibilità e una valutazione concreta, la Consulta si sintonizza con la sentenza della Cedu. Lì l'attenzione è puntata su articolo 3 della Convenzione, secondo cui è inumano l'ergastolo ostativo, qui l'ottica è un'altra: non si può sbarrare completamente la strada al percorso rieducativo qualora non ci sia collaborazione con la giustizia. L'intervento della Consulta a mio parere è molto cauto, al pari di quello della Cedu: non obbliga il giudice di Sorveglianza a concedere la misura alternativa del permesso, ma a disporla in base a requisiti specifici. Comunque si esce dalla logica del "bastone" e della "carota". Nel momento in cui la Corte europea stabilisce che è contrario al senso di umanità non riconoscere la speranza di una vita fuori da carcere e quindi non va limitata la possibilità di accesso a misure alternative solo al soggetto che ha collaborato, ha aggiunto anche che la collaborazione non può essere l'unica via. Perché la reticenza

di un ergastolano può essere motivata dalla paura per sé o i propri familiari o dal rifiuto etico, pensiamo al terrorismo e alla dissociazione anche senza collaborazione con l'autorità giudiziaria».

Secondo alcuni ora il rischio è che si aprano le celle per boss mafiosi e pericolosi criminali.

«Mi pare un'esagerazione, non sono d'accordo né con quel tipo di impostazione né con chi sostiene che non sia riconosciuta la pervasività del fenomeno mafioso. La Cedu è consapevole della pericolosità della mafia, richiamando però al giusto equilibrio con il trattamento rieducativo che l'articolo 27 impone per chiunque. Capisco che non sia facile accettarlo da parte di chi ritiene che le misure alternative servano solo a far uscire criminali di prigione, ma sono invece momenti essenziali del trattamento rieducativo».

Le voci critiche tuttavia sono numerose.

«Chi chiede il permesso non deve avere rapporti attuali con la criminalità organizzata e non deve sussistere il pericolo che si riavvicini ad essa: tutto questo deve essere frutto di un accertamento a cui la Consulta fa ampio riferimento quando parla di valutazione caso per caso da parte del giudice di Sorveglianza. Alla luce di ciò, ritengo non ci sia il pericolo di frotte di mafiosi che si riversano nelle strade».


C.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'EX PRESIDENTE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE:
CHI DEVE PORTARE LE
PROVE DELL'ESTRANEITÀ
CON LA CRIMINALITÀ,
IL REO O IL PM?**

**I GIUDICI, SULLA
SCIA DI STRASBURGO,
SOTTOLINEANO CHE
SERVE UNA VALUTAZIONE
CONCRETA DELLA
PERICOLOSITÀ SOCIALE**



Giovanni Maria Flick (foto ANSA)



Sebastiano Cannizzaro è accusato di due omicidi di mafia a Catania
Col suo ricorso ha vinto una battaglia di cui beneficeranno altri detenuti

«È importante combattere anche per pochi giorni di libertà»

L'INTERVISTA

Nicola Pinna

L'ultima volta che Sebastiano Cannizzaro è uscito dalla cella era l'estate del 2007. Una scarcerazione e poi qualche mese di latitanza. Dal giorno della cattura e del ritorno in carcere, ha rivolto lo sguardo verso lo stesso soffitto ma con compagni di stanza spesso diversi e che nel frattempo sono tornati in libertà. Per lui i tribunali hanno deciso l'ergastolo ostativo.

Fino alla fine degli anni Novanta, secondo diverse inchieste antimafia, Seba-

stiano Cannizzaro era il leader del clan Santapaola e l'uomo di Cosa Nostra nel Catanese. Nella guerra di mafia che aveva coinvolto la provincia etnea nel 1998, secondo i magistrati, era stato il mandante di almeno due omicidi. Lui si è sempre proclamato innocente e a 65 anni ha vinto una battaglia legale di cui beneficeranno tutti gli esponenti della criminalità organizzata.

Nel carcere di Sulmona ieri ha atteso la chiamata dell'avvocato Valerio Vianello, che per lui ha presentato il ricorso alla Corte costituzionale. E proprio attraverso il legale risponde alle domande di questa intervista.

Cosa vorrebbe fare duran-

te i permessi per cui ha combattuto?

«Semplicemente vorrei stare con la mia famiglia: non avrei niente altro da fare. Credo che sia un diritto, anche per un uomo che deve scontare una pena».

Ora la Corte costituzionale ha accolto il suo ricorso, ma lei ritiene di poter essere considerato non più pericoloso? Perché?

«Io direi che non lo sono mai stato, ho chiesto anche la revisione del processo e ho tentato in ogni modo di dimostrare la mia estraneità alle accuse che mi sono state mosse. Dopo tanti anni di carcere, tra l'altro, che pericolo potrei arrecare alla società? Ho perso i contatti persino con i miei compae-

sani».

Quando è uscito l'ultima volta dal carcere? Per quale ragione?

«Non ho mai avuto alcun beneficio. L'unica volta che ho rivisto il cielo è quando sono stato scarcerato per un problema di termini della custodia cautelare. Da allora nulla».

Cosa vuol dire vivere in carcere senza avere la possibilità di uscire e di ottenere degli sconti?

«Io a questa condizione non mi sono mai arreso. Ho provato prima ad ottenere la revisione del processo e poi con questo ricorso pur di ottenere i benefici. Credo sia troppo importante combattere anche per pochi giorni di libertà». —

© BY NC ND AL CUN I DIRITTI RISERVATI

«Durante i permessi vorrei solo stare con i miei familiari. Credo sia un diritto anche per chi deve scontare una pena»



Il presidente della commissione parlamentare antimafia, Morra: è necessario contemperare il diritto fondamentale di ogni essere umano con quello della società di essere tutelata

«Dimenticato il sangue versato dai giudici Falcone e Borsellino»

L'INTERVISTA

Francesco Grignetti / ROMA

Nicola Morra, il senatore grillino che presiede la Commissione Antimafia, stavolta appare incupito sul serio. «Mi sembra proprio che ci si sia dimenticato del sangue versato».

Presidente, che pensa della sentenza della Corte costituzionale, il giorno dopo la sentenza della Cassazione su Roma, e pure quella sentenza della Corte europea?

«Penso seriamente che occorre molto lavorare su una cultura giuridica dell'antimafia che sappia coniugare i diritti fondamentali della persona con esigenze sociali che sono altrettanto meritevoli di tutela».

La Consulta dice che anche i mafiosi all'ergastolo potranno aspirare ai benefici.

«La prescrizione assoluta della pericolosità sociale del detenuto che mi diventa prescrizione relativa, sta a indicare che forse c'è ancora tanto da fare per comprendere in profondità le dinamiche delle organizzazioni mafiose».

L'ergastolo ostativo era un potente incentivo alle collaborazioni che adesso svanisce. O no?

«Io per primo so che molti di quelli che collaborano con la giustizia e che quindi beneficiano di quanto la legge Gozzini consente, non sono affatto pentiti.

Edunque non sono affatto rieducati. Però avevano fornito collaborazione allo Stato. E di questa volontà di collaborare con lo Stato m'interessa assai poco lo scopo... Nella sfera del foro interno, sa, noi umani non possiamo entrare. Ma il solo fatto che i collaboratori manifestavano questa loro volontà, di fatto li escludeva immediatamente dal sodalizio di cui facevano parte, rendendoli non più recuperabili dai clan, che mai e poi mai avrebbero riammesso tra loro un cosiddetto "infame". Non è bello certamente godere di questa situazione di conflittualità, ma almeno quella persona non poteva più tornare nelle file dell'esercito nemico».

Ecco, presidente Morra, lei non per caso usa una terminologia di guerra. E' forse finita in Italia la guerra alla mafia? Perché non c'è dubbio che quell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario è figlio di una

stagione emergenziale. E non per caso viene istituito alla morte di Falcone.

«Guardi, era stato proprio Falcone a volerlo. Mi spiace dirlo: io ho cultura classica, e ricordo il detto greco "Si impara attraverso la sofferenza". Noi abbiamo introdotto la legislazione antimafia, quella del doppio binario, dopo i famosi omicidi

del settembre 1982, in particolare quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa: ci volle quella morte per introdurre nel codice penale l'articolo 416-bis. Il 4-bis su cui si è pronunciata la Corte costituzionale è un'altra manifestazione del doppio binario: quello che era permesso all'ergastolano semplice, era impedito all'ergastolano mafioso. Probabilmente, e lo dico con amarezza, c'è dimenticanza del sangue, cioè

«Chi otteneva il forte incentivo a collaborare con lo Stato non poteva più rientrare nei clan»

delle stragi che avevano indotto tanti ad aprire gli occhi. Io ricordo sempre che il 41-bis è stato introdotto nel-

la nostra legislazione in fretta e furia, sull'onda dell'emozione per la strage di via D'Amelio».

Lei, Morra, ha citato tre stragi che ogni volta sono servite a far scattare in avanti la legislazione antimafia.

«E questo mi lascia amarezza perché sembra che certi sacrifici a un certo momento sono diventati inutili».

Vuole dire che sono morti invano, Dalla Chiesa, Falcone e anche Borsellino?

«Purtroppo sembra che si sia persa memoria di questa necessità di contemperare il diritto fondamentale di ogni essere umano con il diritto altrettanto fondamentale della società di essere salvaguardata da un pericolo che non è possibile, ma probabile».

La sentenza su Mafia Capitale segnala che la legislazione non ha ancora recepito la trasformazione di organizzazioni mafiose come invece teorizzato dalla procura di Roma. Occorrono nuove leggi?

«Vero è che la legislazione deve sempre adeguarsi alla trasformazione dei fenomeni. Altrettanto vero è che non possiamo solamente e soltanto condurre la battaglia sul piano repressivo, ma serve anche una battaglia culturale, e cioè preventiva».—



Il grillino Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia

IL PRECEDENTE

A giugno la richiesta della Corte europea al governo italiano

Il 3 ottobre la Corte di Strasburgo stabiliva che l'Italia avrebbe dovuto riformare la legge sull'ergastolo ostativo e aveva rifiutato un nuovo giudizio dopo la condanna, diventata definitiva, emessa il 13 giugno. La Corte aveva ammesso il ricorso di Marcello Viola, detenuto per mafia, e stabilito la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani.



CORTE COSTITUZIONALE

Ergastolo, permessi possibili anche ai mafiosi

La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purchè ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Consulta in tema di ergastolo ostativo. — a pagina 30

La Consulta incrina il muro dell'ergastolo senza benefici

CORTE COSTITUZIONALE

I permessi premio da concedere anche a mafiosi che non collaborano

Avallato il recupero di discrezionalità dei giudici di sorveglianza

Giovanni Negri

Una crepa nel muro dell'ergastolo ostativo. Se diventerà una voragine si vedrà. Intanto la Corte costituzionale, con una sentenza le cui motivazioni saranno depositate tra qualche tempo ma i cui contenuti sono stati anticipati ieri, ha aperto alla possibilità che anche il condannato al carcere a vita per reati di mafia possa usufruire di permessi premio. Sempre che «abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo». Allarmata la reazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per il quale «la questione è della massima importanza» e ne vanno analizzate con attenzione le conseguenze.

Solo pochi giorni fa, l'8 ottobre, la Corte dei diritti dell'uomo aveva respinto il ricorso del Governo italiano

contro la pronuncia del 13 giugno con la quale era stata giudicata in contrasto con la Convenzione dei dritti dell'uomo la norma che impedisce sempre e comunque l'accesso a benefici alternativi al carcere per chi, condannato per reati legati alla criminalità organizzata, ha sempre rifiutato la collaborazione.

Ieri la Consulta, decidendo su questioni sollevate dalla Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui esclude la concessione di permessi premio per chi non collabora con magistratura e forze investigative, anche se sono stati acquisiti elementi che escludono sia l'attualità della partecipazione all'organizzazione criminale, sia il pericolo che vengano riallacciati rapporti con la stessa.

Un recupero di margini di discrezionalità, quindi, per la magistratura di sorveglianza, nel segno di una presunzione che da assoluta si fa relativa, cioè con possibilità di essere incrinata sulla base della documentazione acquisita dalle relazioni dell'amministrazione penitenziaria, da informazioni e pareri di altri organismi come la Procura antimafia e il Comitato provinciale per ordine e sicurezza

pubblica. La questione è stata, ed è, assai divisiva tra gli stessi pubblici ministeri. Con il fronte della più esposta magistratura antimafia arroccato a difesa di un meccanismo, storicamente giustificato, e di non perduta attualità, dal Procuratore Antimafia Federico Cafiero De Raho a Piero Grasso e Giancarlo Caselli, e altri come Gherardo Colombo che sostengono la necessità di una detenzione in linea con la funzione della pena delineata dalla Costituzione.

A sintetizzare le posizioni il rovente botta e risposta di ieri sera tra il consigliere del Csm, storico Pm palermitano, Nino di Matteo e il presidente delle Camere penali Giandomenico Caiazza. Di Matteo chiama la politica a un'assunzione di responsabilità per «evitare che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente ai mafiosi e ai terroristi condannati all'ergastolo», Ma Caiazza contesta la «straordinaria gravità» delle dichiarazioni di Di Matteo: «Egli non si limita ad esprimere un dissenso rispetto ad una decisione del giudice delle leggi, ma si spinge a chiedere che il legislatore in qualche modo adotti contromisure per vanificare quella decisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com
 Il dossier sulla vicenda dell'ergastolo ostativo



LA VICENDA



1. La Corte europea

Lo scorso 8 ottobre la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reso definitiva, respingendo il ricorso dell'Italia, la sentenza che contestava il regime dell'ergastolo ostativo, la misura dell'ordinamento penitenziario che impedisce la concessione di benefici alternativi alla detenzione a favore di chi, condannato per reati di mafia, mai ha collaborato con la giustizia

2. Le ragioni

Per i giudici europei la norma italiana è in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta l'applicazione di misure degradanti nei confronti dei detenuti ma, nella lettura della Corte che invitava il Governo italiano a modificare

la norma, a venire ostacolato è il (possibile) percorso di rieducazione del condannato

3. La Corte costituzionale

Con una sentenza anticipata ieri da un comunicato stampa, la Corte costituzionale, chiamata in causa dalla Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, ha dichiarato la parziale illegittimità della norma, nella parte in cui nega la concessione di permessi premio ai condannati all'ergastolo per reati di mafia, anche quando non ci sono prove di persistenza di contatti con l'organizzazione criminale e ce ne sono invece, sulla base della valutazione dell'autorità giudiziaria, della piena partecipazione al percorso rieducativo

I NUMERI

5

Il bonus cultura
 Malgrado il minore stanziamento previsto, l'intenzione del governo sarebbe tenere a 500 euro la cifra erogata ai neo maggiorenni per spese culturali

2

Fondi famiglie
 La Manovra prevede un fondo da 2 miliardi nel prossimo triennio. Dal 2020 le risorse degli attuali bonus saranno riordinate in un unico stanziamento con 500 milioni di euro in più

Il verdetto contestato



In cella Sono 1250 i condannati all'ergastolo ostativo

**I boss all'ergastolo
 Sì della Consulta
 ai permessi premio**

La sentenza sul carcere ostativo a favore anche di chi non si pente
 La reazione del pm Di Matteo:
 «Si apre un varco pericoloso»

di Francesco Rizzo

Anche i mafiosi condannati all'ergastolo potranno godere dei permessi premio, anche se non collaborano con la giustizia: a condizione - però - che siano dimostrate sia l'interruzione dei loro legami con la criminalità organizzata sia la loro partecipazione al percorso rieducativo. Fa discutere la sentenza della Corte Costituzionale - dopo il recente parere della Corte europea dei diritti dell'Uomo - che mina alle fondamenta l'ergastolo ostativo, quello che impedisce la concessione di benefici ai boss se non fanno i nomi dei loro complici. La pronuncia riguarda 1250 condannati all'ergastolo ostativo ma anche chi sconta pene minori per violenza sessuale aggravata o corruzione e reati contro la pubblica amministrazione.

Il dossier al Guardasigilli

L'intervento della Consulta si è limitato ai permessi premio perché i giudici dovevano esprimersi su questo specifico aspetto, su richiesta dal tribunale di sorveglianza di Perugia, cui si erano rivolti due detenuti, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, che si erano visti negare il via libera a incontrare i loro familiari. «I giudici ribadiscono un principio fondamentale: sempre e comunque la pena deve tendere alla rieducazione del condannato», commenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, associazione di difesa dei diritti umani. Ma il ministero della Giustizia sta già affrontando il caso «con urgenza». E Nino Di Matteo, uno dei più noti pm antimafia - e consigliere del Csm - è durissimo con i suoi stessi colleghi: «Spero che la politica eviti che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente ai mafiosi e ai terroristi condannati all'ergastolo».



TEMPO DI LETTURA 1'19"

■ LA DECISIONE DELLA CONSULTA

Colpo di grazia all'ergastolo Illegittimo il fine pena mai



di **DAVIDE M. RUFFOLO**



Dopo la Corte Ue arriva il colpo di grazia della Consulta al fine pena mai. Per i giudici l'ergastolo non può escludere i permessi premio. I boss ringraziano.

A PAGINA 9

Colpo di grazia al fine pena mai Il carcere a vita è incostituzionale

Dalla bocciatura della Corte Ue a quella della Consulta L'ergastolo non può escludere i permessi premio



di **DAVIDE MANLIO RUFFOLO**

Dopo le picconate della Corte Ue al 'fine pena mai', ieri sono arrivate pure quelle della Consulta. Una doppia bocciatura che, nel giro di pochi giorni, ha letteralmente messo in ginocchio la normativa antimafia italiana. Il motivo del contendere, in entrambi i casi, era quello dell'ergastolo ostativo, ossia quella norma che non prevede benefici né sconti di pena per i condannati al carcere a vita e che ora andrà necessariamente cambiata. Se la Corte di Strasburgo, non più tardi di una settimana fa, aveva definito questa misura come "lesiva dei diritti dell'uomo", per la Consulta è - in parte - contraria alla Costituzione.

LA BOCCIATURA

A spiegare le ragioni che hanno spinto la Consulta a bocciare il cosiddetto fine pena mai, è stata la Corte stessa attraverso una dettagliata nota. In questa si legge che "La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo". Insomma si tratta dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario voluto con insistenza dal giudice **Giovanni Falcone**.

MISURA NECESSARIA

Una misura importante e a lungo dibattuta di cui si era dovuto dotare lo Stato italiano per alzare il livello di sfida alla mafia perché mirava a convincere gli appartenenti ai clan di fare il salto della barricata, trasformando-

li in preziosi pentiti. Proprio il tema del pentimento era finito all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo mentre l'attenzione della Consulta si era concentrata sul tema dei permessi premio. A dare il via all'attività della Corte Costituzionale erano stati i casi di permessi bonus per buona condotta che erano stati chiesti e negati a due ergastolani, **Sebastiano Cannizzaro** e **Pietro Pavone**, con la motivazione che non avevano mai espresso alcun pentimento. **SGOMENTO BIPARTISAN**

Sembra proprio che la decisione della Consulta non sia andata a genio a gran parte dei magistrati e dei politici. Infatti, a pochi minuti dal verdetto, il consigliere del Consiglio superiore della magistratura **Nino Di Matteo** aveva spiegato che: "La sentenza ponendo fine all'automatismo che caratterizza l'ergastolo ostativo apre un varco potenzialmente pericoloso". Parole in linea con quelle dell'intero arco parlamentare, con in prima fila il Movimento 5 stelle che, da più parti, ha fatto sentire la propria voce. Tra

i più critici, il presidente della commissione Antimafia **Nicola Morra** secondo cui: "La Consulta è intervenuta sull'ergastolo ostativo. Altra sconfitta. Francamente è una sconfitta per chi crede che la mafia meriti il dop-

pio binario e quindi una legislazione del tutto particolare, eccezionale". Di tutt'altro parere l'associazione Antigone che, per bocca del presidente **Patrizio Gonnella**, ha esultato: "E' una sentenza di straordinario valo-

re questa della Corte Costituzionale. I giudici pongono un limite al potere di punire e ribadiscono un principio fondamentale della nostra carta costituzionale: sempre e comunque la pena deve tendere alla rieducazione del condannato".

Pioggia di critiche

I grillini criticano il verdetto della Corte
Una sentenza che fa un regalo ai boss mafiosi



■ La Consulta (imagineconomica)



L'analisi

L'umanità nelle mani dei giudici

di **Luigi Manconi**

Niente panico. Manteniamo i nervi saldi e tranquillizziamoci: nessun boss della grande criminalità organizzata,

nessun capo della mafia, della camorra, della 'ndrangheta, della Sacra corona unita e nessun canuto terrorista sta per

tornare in libertà. Dunque gli autori dei delitti più efferati non "torneranno a scorrazzare per le strade". E non è vero che – sul piano

simbolico, emotivo o della memoria storica – qualcuno ha riammazato Falcone e Borsellino.

● a pagina 29

La Consulta sull'ergastolo ostativo

Un atto di fiducia nei giudici

di **Luigi Manconi**

Niente panico. Manteniamo i nervi saldi e tranquillizziamoci: nessun boss della grande criminalità organizzata, nessun capo della mafia, della camorra, della 'ndrangheta, della Sacra corona unita e nessun canuto terrorista sta per tornare in libertà. Dunque gli autori dei delitti più efferati non "torneranno a scorrazzare per le strade". E non è vero che – sul piano simbolico, emotivo o della memoria storica – qualcuno ha riammazato Falcone e Borsellino (come strillava un titolo non saprei dire se più imbecille o più farabutto). Tanto più che, a "riammazzarli", quei due grandi magistrati, sarebbero stati prima i giudici della Corte europea dei diritti umani e, ieri, quelli della nostra Corte Costituzionale.

Certo, è profondamente triste che, a pronunciare parole tanto irresponsabili, siano, oltre che politici grevi e giornalisti consunti, anche membri della magistratura, in genere pubblici ministeri, spesso responsabili di meritorie inchieste contro la criminalità organizzata. Eppure, la sentenza della Consulta risulta nitidissima sin dalla sintesi offerta all'opinione pubblica. «La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata». Sempre che, ovviamente, «il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo».

Più chiaro di così. La sentenza mette in discussione radicalmente il cosiddetto ergastolo ostativo, ovvero la pena perenne inflitta a chi, condannato per gravi reati di mafia o terrorismo, e che non ha collaborato con la magistratura, non può essere ammesso ai cosiddetti

benefici penitenziari: dai permessi premio, al lavoro esterno, alla semilibertà, alla liberazione condizionale. Rispetto a questo, la Consulta sostiene che «la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità». (A partire da quelli della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo).

Quindi, in attesa delle motivazioni della sentenza, sappiamo innanzitutto quanto la Consulta, con prosa limpida, afferma: ovvero che tocca ai giudici giudicare. E che, dunque, su una questione tanto delicata, che incide sul bene prezioso della libertà personale, non può valere l'automatismo di una disposizione generale; e che deve essere il magistrato di sorveglianza (quello che ha maggiore conoscenza della realtà carceraria) a valutare i due fattori essenziali per l'accoglimento o il rifiuto della richiesta di permessi premio (o altri benefici). Il primo: il collegamento attuale o potenziale con la criminalità organizzata; il secondo l'adesione a un percorso di riabilitazione.

Come si vede viene riconosciuta al giudice l'importanza e l'autonomia del ruolo (del quale, la discrezionalità è componente irrinunciabile). E gli vengono restituite la responsabilità di valutare in concreto la maturazione del detenuto, di formulare e argomentare una prognosi, di analizzare un insieme di comportamenti, di assumere una decisione. La Consulta, la più alta corte del nostro ordinamento giuridico, compie un atto di fiducia nei confronti dei giudici. E potrebbe essere proprio questo – il peso di una responsabilità indubbiamente gravosa – la ragione delle resistenze opposte da una parte della Magistratura: quasi una dichiarazione di debolezza. Ma la sentenza della Corte Costituzionale dovrebbe rappresentare un elemento di rassicurazione ben più solido di quello offerto dalle previsioni astratte e dagli

automatismi rigidi. Sono essi che finiscono col negare il dettato costituzionale in quell'articolo 27 comma 3, che afferma: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Due settimane fa la Corte Europea dei Diritti Umani aveva chiesto all'Italia di modificare la norma sull'ergastolo

ostativo proprio perché ritenuto "inumano". Oggi la Consulta ne dichiara l'incostituzionalità. C'è da augurarsi che, contro queste sentenze, si ricorra, da parte di chi non le condivide, ad argomenti di merito. E che non si utilizzino ancora oscenamente i nomi di Falcone e Borsellino: nulla è più indecente del ricorrere all'autorevolezza altrui, resa sacra dalla morte, per supplire alla propria piccineria.

—“—
Nessun mafioso e nessun terrorista sta per tornare in libertà. Spetterà al magistrato giudicare caso per caso
—”—





PROCURATORE
ARMANDO
SPATARO, 71
ANNI, EX DDA

L'intervista / I

Armando Spataro "Dai giudici una decisione coraggiosa perché la pena deve rieducare"

Chi non si pente può farlo per paura di ritorsioni. Ma bene ha fatto la Consulta a escludere gli automatismi

di Salvo Palazzolo

PALERMO – «Una sentenza apprezzabile e coraggiosa» la definisce Armando Spataro, ex procuratore di Torino, una lunga carriera in prima linea contro terrorismo e criminalità organizzata. «Riconosce i diritti di ogni detenuto, in conformità anche alle finalità rieducative della pena. Ed elimina quel muro ingiustificato che escludeva la possibilità che un mafioso in carcere da tanto tempo potesse cambiare».

Alcuni magistrati ricordano però le parole del pentito Buscetta, secondo cui da Cosa nostra si esce solo in due modi: o con la morte o con la collaborazione con la giustizia.

«Non sono d'accordo con questa impostazione. Nella mia lunga carriera ho conosciuto tanti collaboratori di giustizia: molti affidabili, ma alcuni non si sono rivelati tali, perché sono tornati a delinquere. E poi ci possono anche essere ragioni particolari che spingono un ergastolano, che ha già

scontato 15 o 20 anni, a non collaborare: potrebbe non avere nulla da dire, perché i suoi complici hanno svelato tutto. O potrebbe aver timore di ritorsioni nei confronti della propria famiglia».

Non vede il rischio che le organizzazioni mafiose approfittino di questa apertura?

«Nella sentenza non è previsto alcun automatismo per mafiosi e terroristi, tale da far scattare dei benefici dopo un certo periodo di detenzione. Piuttosto, resta centrale la valutazione della magistratura di sorveglianza, che ha tutti gli strumenti per esaminare una condotta in carcere, ma anche gli eventuali rapporti fra i detenuti e l'esterno».

Le pronunce prima della Corte europea per i diritti dell'uomo e adesso della Consulta hanno suscitato reazioni anche accese.

«Ritengo del tutto inappropriata la posizione di chi dice: "È un regalo alla mafia". La Consulta ribadisce l'importanza della valutazione del giudice, che saprà esaminare con la dovuta attenzione caso per caso».





ATTIVISTA
MARIA FALCONE,
83 ANNI, SORELLA
DI GIOVANNI

L'intervista / 2

Maria Falcone "Passo indietro Così si vanifica la battaglia di chi è morto per fermare i clan"

Non dimentico quel che Buscetta disse a mio fratello: da Cosa nostra esce solo chi muore o chi collabora

«È importante che la Consulta non abbia previsto alcun automatismo nei benefici ai detenuti di mafia, è stato accolto il mio appello», commenta Maria Falcone, la sorella di Giovanni, il giudice simbolo della lotta a Cosa nostra assassinato nel 1992. «Ma spero che gli eventuali permessi ai boss non finiscano per vanificare anni di lotta alle cosche».

È preoccupata?

«Osservo quello che accade a Palermo: molti mafiosi scarcerati sono tornati a delinquere, per fortuna forze dell'ordine e magistratura li hanno bloccati in tempo. Stavano anche riorganizzando una nuova Cupola. La mafia è tutt'altro che sconfitta. Per questo, adesso, mi appello alla politica».

Cosa chiede?

«Non voglio scoprire fra qualche anno che siamo tornati indietro, perché abbiamo vanificato una lunga battaglia che ha visto protagonisti uomini assassinati per il loro impegno. La politica tenga sempre presente la particolarità del fenomeno mafioso, che va

combattuto con gli strumenti giuridici più adeguati. Fenomeno che non è solo un problema del Sud, ma di tutto il Paese».

In Europa, ma anche in Italia, alcuni pezzi della legislazione antimafia continuano però ad essere ritenuti eccessivamente restrittivi.

«C'è chi considera il carcere duro un obbrobrio giuridico. Ma non è una sistema di tortura, piuttosto è l'unico strumento per bloccare i contatti fra i capimafia e l'esterno. Per questo mi sono battuta perché non venisse smantellato».

Chi è favorevole alla concessione dei benefici ai mafiosi argomenta che talora la collaborazione con la giustizia può essere impossibile, magari perché si temono ritorsioni.

«Io non dimentico quello che disse il pentito Buscetta a mio fratello: dall'organizzazione si esce solo con la morte o con la collaborazione. Perché il giuramento fatto è un vincolo indissolubile. Per questo mi preoccupano i boss che tornano in libertà».

— **S.P.**



SENTENZA CONTROVERSA

La Consulta: sì ai permessi per i mafiosi ergastolani

La Consulta bocchia l'ergastolo duro per i boss mafiosi: è incostituzionale negare permessi a chi non collabora. Nicola Morra: «Dimenticato il sangue versato da Borsellino, Falcone e Dalla Chiesa». **GRIGNETTI,**

IZZOEPINNA - PP. 6-7

ROMA

È la sentenza che chiude un'epoca nella legislazione antimafia: la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Il senso è chiaro agli addetti ai lavori. Finisce per incostituzionalità il cosiddetto ergastolo "ostativo", chiamato così perché era di insormontabile ostacolo ai benefici carcerari. Ringraziano gli ergastolani destinati finora a morire in carcere, quelli che gli avvocati chiamano «sepolti vivi». E entra in allerta rosso lo Stato. Il ministro Alfonso Bonafede ha già mobilitato gli uffici perché la «questione ha la massima priorità».

È una realtà poco conosciuta, quella dell'ergastolo "ostativo" che interessa circa 1250 ergastolani (in genere condannati per mafia) su 1790 che in Italia sono stati condannati all'ergastolo. Già, perché in Italia gli ergastoli sono di due tipi: ce n'è uno normale che lascia qualche speranza di usci-

re di cella, scontati almeno 30 anni di detenzione e dimostra la rottura con la vita precedente; e ce n'è un altro definitivo, il «fine pena mai» che terrorizza i mafiosi.

Funziona così dal 1992. Sull'onda dell'emozione per l'omicidio di Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta, lo Stato inasprì fortissimamente le norme sull'ergastolo. Fu deciso che per alcuni reati di grave allarme sociale la cella doveva restare chiusa a vita. Allo stesso tempo fu stabilito che si poteva derogare soltanto se il mafioso o il terrorista avessero collaborato con lo Stato. Di qui il dilemma: o si diventava pentiti, o era carcere a vita. Carcere peraltro reso durissimo da un altro articolo dell'ordinamento penitenziario, il 41-bis, che impedisce i contatti del detenuto con l'esterno.

Ecco, la Corte costituzionale, facendo il paio con una decisione della settimana scorsa della Corte europea dei diritti

dell'uomo, ha stabilito che quel "dilemma" è incostituzionale. In futuro ogni ergastolano, mafioso compreso, potrà rivolgersi al giudice di sorveglianza per chiedere i benefici carcerari (che possono essere i permessi-premio, o la semilibertà, o la possibilità di lavoro esterno) in quanto l'automatizzata chiusura dell'articolo 4-bis contrasta con il principio costituzionale che «le pene devono tendere alla rieducazione».

Ventisette anni dopo quel fatale 1992, la Corte costituzionale dice che la collaborazione non può essere il requisito unico per valutare un mafioso all'ergastolo; ma ci sono altri requisiti: se si può escludere la partecipazione all'associazione criminale, o che non siano più collegamenti con la criminalità organizzata. Ovviamente, il condannato deve avere dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.

«La presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante - scrive la

Corte - non è più assoluta, ma diventa relativa. Può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere, nonché sulle informazioni di varie autorità».

È palpabile a questo punto l'imbarazzo della politica e l'allarme della magistratura. «È un varco potenzialmente pericoloso», avverte il pm antimafia Nino Di Matteo, ora al Csm. «La mafia si può riorganizzare», gli fa eco Sebastiano Ardita, altro pm antimafia al Csm.

Cauto il commento di Nicola Zingaretti: «Una sentenza un po' stravagante, non mi sento in sintonia». Matteo Salvini invece urla allo scandalo: «Mi sale la pressione... Ma che testa hanno questi giudici? Vedremo se è possibile ricorrere perché è una sentenza che grida vendetta. O proviamo a cambiare la sentenza oppure la Costituzione, se è questa l'interpretazione che ne viene data». **FRA. GRI.** —

© BY NC ND ALL'USO DEI DIRITTI RISERVATI

«La presunzione
di pericolosità
sociale non è
più assoluta»

IL PRECEDENTE

A giugno la richiesta della Corte europea al governo italiano

Il 23 ottobre la Corte di Strasburgo aveva stabilito che l'Italia avrebbe dovuto riformare la legge sull'ergastolo ostativo e aveva rifiutato la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dall'Italia dopo la condanna, diventata così definitiva, emessa il 13 giugno. La Corte a giugno aveva ritenuto ammissibile il ricorso di Marcello Viola, detenuto per mafia, e stabilito che era stato violato l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani.

ALFONSO BONAFEDE
MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA



La questione ha la massima priorità
Gli uffici del ministero
esamineranno
le conseguenze

NINO DI MATTEO
PM ANTIMAFIA
ORA ALCSM




Ora la Consulta
ha aperto
un varco
potenzialmente
pericoloso

MATTEO SALVINI
LEADER LEGA



Una sentenza
che grida vendetta
Vedremo se
è possibile
fare ricorso

ROBERTO CACCURI/CONTRASTO



SEBASTIANO CANNIZZARO Ergastolano che si è appellato alla Consulta

“La mia lotta dalla cella ridà un futuro ai detenuti”

INTERVISTA

NICOLA PINNA

L'ultima volta che Sebastiano Cannizzaro è uscito dalla cella era l'estate del 2007. Una scarcerazione e poi qualche mese di latitanza. Dal giorno della cattura e del ritorno in carcere, ha rivolto lo sguardo verso lo stesso soffitto ma con compagni di stanza spesso diversi e che nel frattempo sono tornati in libertà. Per lui i tribunali hanno deciso l'ergastolo ostativo.

Fino alla fine degli Anni 90, secondo diverse inchieste antimafia, Sebastiano Cannizzaro era il leader del clan Santapaola e l'uomo di Cosa Nostra nel Catanese. Nella guerra di mafia del '98, secondo i magistrati era stato il mandante di almeno due omicidi. Lui si è sempre proclamato innocente e a 65 anni ha vinto una battaglia legale di cui beneficeranno tutti gli esponenti della criminalità organizzata. Nel carcere di Sulmona ieri ha atteso la chiamata dell'avvocato Valerio Vianello, che per lui ha presentato il ricorso alla Corte costituzionale. Attraverso il legale risponde alle domande.

Cosa vorrebbe fare durante i permessi per cui ha combattuto?

«Vorrei stare con la mia famiglia, trascorrere qualche giorno con mia moglie, mia figlia e i miei due nipotini. Credo sia un diritto anche per un uomo che deve scontare una pena».

La Corte costituzionale ha accolto il suo ricorso. Lei ritiene di poter essere considerato non più pericoloso?

«Non lo sono mai stato, ho

chiesto anche la revisione del processo e ho tentato in ogni modo di dimostrare la mia estraneità alle accuse che mi sono state mosse. Dopo tanti anni di carcere, tra l'altro, che pericolo sarei? Ho perso i contatti persino con i miei compaesani».

Quando è uscito l'ultima volta dal carcere?

«Sono stato scarcerato per un problema di termini della custodia cautelare. Da allora nulla».

Cosa vuol dire vivere in carcere senza avere la possibilità di uscire e di ottenere degli sconti?

«Io a questa condizione non mi sono mai arreso. Ho provato prima ad ottenere la revisione del processo e poi con questo ricorso pur di ottenere i benefici. E' importante combattere anche per pochi giorni di libertà».

Perché non ha collaborato?

«Sono accusato di omicidio ma non ho mai ucciso nessuno. E' scritto anche nelle sentenze. Dunque cosa avrei potuto raccontare? Avrei dovuto dire bugie per ottenere i benefici?».

È possibile che un condannato per reati mafiosi e che non ha collaborato con la giustizia possa fare un percorso rieducativo?

«Nelle carceri ci sono tanti buoni esempi: persone con un passato complicato che hanno cambiato vita. Chiunque ha la possibilità di riprendere un percorso di rieducazione. Non solo la possibilità, direi il diritto».

C'è qualche altra battaglia che i detenuti per questo tipo di reati sentono di dover combattere?

«L'aspirazione di tutti era quella di avere i benefici. I premi sembrano poca cosa, ma qualche giorno di libertà

è una boccata d'ossigeno che ti dà nuove speranze».

Non le sembra che la battaglia dei condannati per mafia sia difficile da condividere?

«Capisco che l'opinione pubblica non sarà mai dalla nostra parte. Ma per noi ciò che vale è la legge. E la Consulta ha detto che anche noi abbiamo dei diritti da difendere». —

© BY NC ND AL CU INI DIRITTI RISERVATI



NICOLA MORRA Presidente commissione parlamentare antimafia (M5S): "C'è la necessità di contemperare il diritto fondamentale di ogni essere umano con quello della società di essere tutelata da un probabile pericolo"

“Dimenticato il sangue versato da Borsellino, Falcone e Dalla Chiesa”

INTERVISTA

FRANCESCO GRIGNETTI
 ROMA

Nicola Morra, il senatore grillino che presiede la Commissione Antimafia, stavolta appare incupito sul serio. «Mi sembra proprio che ci si sia dimenticato del sangue versato».

Presidente, che pensa della sentenza della Corte costituzionale, il giorno dopo la sentenza della Cassazione su Roma, e pure quella sentenza della Corte europea?

«Penso seriamente che occorre molto lavorare su una cultura giuridica dell'antimafia che sappia coniugare i diritti fondamentali della persona con esigenze sociali che sono altrettanto meritevoli di tutela».

La Consulta dice che anche i mafiosi all'ergastolo potranno aspirare ai benefici.

«La prescrizione assoluta della pericolosità sociale del detenuto che mi diventa prescrizione relativa, sta a indicare che forse c'è ancora tanto da fare per comprendere in profondità le dinamiche delle or-

ganizzazioni mafiose».

L'ergastolo ostativo era un potente incentivo alle collaborazioni che adesso svanisce. O no?

«Io per primo so che molti di quelli che collaborano con la giustizia e che quindi beneficiano di quanto la legge Gozzini consente, non sono affatto pentiti. E dunque non sono affatto rieducati. Però avevano fornito collaborazione allo Stato. E di questa volontà di collaborare con lo Stato m'interessa assai poco lo scopo... Nella sfera del foro interno, sa, noi umani non possiamo entrare. Ma il solo fatto che i collaboratori manifestavano questa loro volontà, di fatto li escludeva immediatamente dal sodalizio di cui facevano parte, rendendoli non più recuperabili dai clan, che mai e poi mai avrebbero riammesso tra loro un cosiddetto "infame". Non è bello certamente godere di questa situazione di conflittualità, ma almeno quella persona non poteva più tornare nelle file dell'esercito nemico».

Ecco, presidente Morra, lei non per caso usa una terminologia di guerra. E' forse fi-

nita in Italia la guerra alla mafia? Perché non c'è dubbio che quell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario è figlio di una stagione emergenziale. E non per caso viene istituito alla morte di Falcone.

«Guardi, era stato proprio Falcone a volerlo. Mi spiace dirlo: io ho cultura classica, e ricordo il detto greco "Si impara attraverso la sofferenza". Noi abbiamo introdotto la legislazione antimafia, quella del doppio binario, dopo i famosi omicidi del settembre 1982, in particolare quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa: ci volle quella morte per introdurre nel codice penale l'articolo 416-bis. Il 4-bis su cui si è pronunciata la Corte costituzionale è un'altra manifestazione del doppio binario: quello che era permesso all'ergastolano semplice, era impedito all'ergastolano mafioso. Probabilmente, e lo dico con amarezza, c'è dimenticanza del sangue, cioè delle stragi che avevano indotto tanti ad aprire gli occhi. Io ricordo sempre che il 41-bis è stato introdotto nella nostra legislazione in fretta e furia, sull'on-

da dell'emozione per la strage di via D'Amelio».

Lei, Morra, ha citato tre stragi che ogni volta sono servite a far scattare in avanti la legislazione antimafia.

«E questo mi lascia amarezza perché sembra che certi sacrifici a un certo momento sono diventati inutili».

Vuole dire che sono morti invano, Dalla Chiesa, Falcone e anche Borsellino?

«Purtroppo sembra che si sia persa memoria di questa necessità di contemperare il diritto fondamentale di ogni essere umano con il diritto altrettanto fondamentale della società di essere salvaguardata da un pericolo che non è possibile, ma probabile».

La sentenza su Mafia Capitale segnala che la legislazione non ha ancora recepito la trasformazione di organizzazioni mafiose come invece teorizzato dalla procura di Roma. Occorrono nuove leggi?

«Vero è che la legislazione deve sempre adeguarsi alla trasformazione dei fenomeni. Altrettanto vero è che non possiamo solo e soltanto condurre la battaglia sul piano repressivo, ma serve anche una battaglia culturale, e cioè preventiva».—

NICOLA MORRA

PRESIDENTE COMMISSIONE
 PARLAMENTARE ANTIMAFIA



Chi otteneva il forte incentivo a collaborare con lo Stato non poteva più rientrare nei clan



La decisione della Corte costituzionale

Permessi premio anche ai boss ergastolani

La Consulta: benefici pure a chi non collabora. Basterà recidere i rapporti con la malavita organizzata. Salvini: assurdo

ENRICO PAOLI

■ Anche i mafiosi all'ergastolo potranno accedere ai permessi premio, pure se non collaborano con la giustizia, ma a condizione che sia provato che abbiano reciso i loro legami con la criminalità organizzata e purché sia dimostrata la loro partecipazione al percorso rieducativo.

Dopo la Corte europea dei diritti dell'Uomo anche la Corte costituzionale dà una spalla-

ta all'ergastolo «ostativo», quello che impedisce la concessione di benefici a mafiosi, ma anche a terroristi e responsabili di altri gravi reati, se non fanno i nomi dei loro sodali, introdotto all'indomani della strage di Capaci, proprio per indurre boss e gregari a collaborare con lo Stato. Una pronuncia di grande impatto, perché non riguarda solo i 1.250 condannati all'ergastolo ostativo, ma anche chi sta scontando pene minori per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata, corruzione e in generale i reati contro la pubblica

amministrazione.

Alcuni magistrati, come Sebastiano Ardita, che vede il rischio che venga agevolata la riorganizzazione di «Cosa Nostra», e Nino Di Matteo, oggi membro del Csm, che teme che per questa via la Mafia possa realizzare l'obiettivo principale che si era data con le stragi (ma l'ex procuratore di Torino Armando Spataro parla di una sentenza giusta), hanno lanciato l'allarme sulla decisione della Consulta. Per entrambi si tratta di un atto grave, che deve essere «corretto dalla politica». Sulle conse-

guenze della sentenza sono al lavoro gli uffici del ministero della Giustizia. «La questione ha la massima priorità», sottolinea il guardasigilli Alfonso Bonafede. «Sentenza assurda, diseducativa e disgustosa. Cercheremo di smontarla», assicura Matteo Salvini.

Contrari alle posizioni espresse dai magistrati gli avvocati penalisti. «La dichiarazione Di Matteo è di una straordinaria gravità», sostiene il presidente dell'Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza, «oggi è membro di una istituzione repubblicana, non leader di un partito politico».

Di cosa parliamo

L'ERGASTOLO OSTATIVO

■ L'ergastolo ostativo è una pena senza fine, che non prevede la possibilità di accedere a misure alternative (permessi premio, semilibertà, libertà condizionale) per chi non collabora con l'autorità giudiziaria. Introdotto dopo la morte di Falcone e Borsellino, interessa soprattutto chi si macchia di reati di mafia.



Il legale Vittorio Manes

«È un riconoscimento del diritto alla speranza E valorizza i magistrati»

**La scelta**

La collaborazione con lo Stato non può essere l'unico strumento di valutazione del detenuto

Avvocato Vittorio Manes, lei ha sostenuto l'intervento delle Camere Penali sulla questione dell'ergastolo ostativo, come commenta la decisione?

«Con tutte le cautele possibili visto che siamo di fronte alla sintesi di un comunicato stampa, la Corte Costituzionale ha portato a coerenti conseguenze una giurisprudenza che da anni ritiene incostituzionale la presunzione assoluta di pericolo».

La Consulta apre le porte ai benefici per chi non si sia pentito o dissociato dalla lotta armata. Qual è il senso di questa pronuncia?

«La collaborazione con lo Stato non può essere l'unico strumento di valutazione di un detenuto. Ecco qual è il significato».

Quindi?

«La Consulta accoglie le ragioni di chi, pur non volendo collaborare con lo Stato, ha il diritto di essere valutato anche attraverso altri fattori».

Quali?

«Sono molti, criteri già evidenziati dalla Corte. Si tratta di rimettere ai magistrati di sorveglianza la decisione su tutto un'insieme di valutazioni. Non solo la condotta carceraria ma anche le indicazioni provenienti dalle altre autorità, tutto questo sarà alla base della decisione sulla concessione o meno di benefici».

Una valorizzazione del ruolo del magistrato di sorveglianza insomma?

«Certamente. Si tratta di riconoscere fiducia verso questa istituzione. La pronuncia

della Consulta contiene un elemento di responsabilizzazione nei loro confronti».

Tuttavia questa decisione ha suscitato anche perplessità. Qualcuno l'ha definita «stravagante». Altri temono che indebolisca la lotta alla mafia: insomma non c'è corallità ma divisioni di fronte al tema.

«Io dico una cosa: in una democrazia matura non si può negare il diritto alla speranza, riflesso della dignità umana. Un valore che non si acquista per meriti né si perde per demeriti».

Cosa dovrebbe fare lo Stato allora?

«Nessuno vuole concedere benefici a prescindere. Ripeto: sarà il magistrato di sorveglianza a decidere caso per caso. Nel momento in cui non

dovessero sussistere i presupposti per la concessione di benefici, ecco, a quel punto, è ovvio che non saranno concessi. Se cioè il magistrato di sorveglianza dovesse riconoscere che la pericolosità del detenuto è ancora attuale, allora non ci saranno concessioni. D'altra parte...».

Dica.

«Mi ritrovo nel principio secondo il quale in una democrazia matura lo Stato deve avere il coraggio di combattere anche il più efferato criminale con un braccio legato».

Non una lotta alla pari senza quartiere insomma.

«Appunto. Si tratta di riconoscere valori come il diritto alla speranza di ciascuna persona e quello alla dignità».

Ilaria Sacchettoni
isacchettoni@rcs.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PER LA CONSULTA IL 4 BIS COMMA 1 È INCOSTITUZIONALE

Alt all'ergastolo ostativo «Permessi anche ai boss»

DAMIANO ALIPRANDI

D'ora in poi i magistrati di sorveglianza avranno il potere di poter concedere o meno il permesso premio agli ergastolani ostativi che hanno scelto di non collaborare con la giustizia. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis,

comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Una sentenza storica,

quella della Consulta, perché per la prima volta, da quando fu introdotto l'ergastolo ostativo tramite un decreto emergenziale dopo la strage di Capaci, viene dichiarata incostituzionale quell'automatica presunzione di assoluta mancata rieducazione di una specifica categoria di detenuti e precludendo ad essi l'accesso al beneficio penitenziario.

A PAGINA 2**LA CONSULTA DICHIARA L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ARTICOLO 4 BIS, COMMA 1**

L'ergastolo ostativo è incostituzionale: sì al permesso premio

DAMIANO ALIPRANDI

D'ora in poi saranno i magistrati di sorveglianza a poter concedere o meno il permesso premio agli ergastolani ostativi che hanno scelto di non collaborare con la giustizia. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

Una sentenza storica, quella della Consulta, perché per la prima volta, da quando fu introdotto l'ergastolo ostativo con un decreto emergenziale dopo la strage di Capaci, viene dichiarata incostituzionale

quell'automatica presunzione di assoluta mancata rieducazione di una specifica categoria di detenuti e precludendo a essi l'accesso al beneficio penitenziario.

In una nota la Consulta ha sottolineato che tale concessione può essere data sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte - pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti - ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo "ostativo" (secondo cui i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti).

In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso


deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Cosa accadrà ora? Anche se il Parlamento non dovesse metterci mano, riscrivendo l'articolo 4 bis come prevedeva, d'altronde, la riforma originaria dell'ordinamento penitenziario, da oggi in poi i detenuti ergastolani potranno fare istanza alla magistratura di sorveglianza per richiedere il beneficio penitenziario. Ovviamente sarà il giudice a valutare se ci sia stata o meno la cessazione di pericolosità, e lo farà anche in base alle informative delle varie Direzioni distrettuali e Nazionale Antimafia.

Da ribadire che ciò riguarda esclusivamente il permesso premio e non gli altri benefici, come ad esempio la liberazione condizionale come sancito dalla sentenza della Corte Europea di Strasburgo, valutando il caso Viola. Ma inevitabilmente, tale sentenza di illegittimità costituzionale del comma

uno del 4 bis, apre le porte alla questione degli altri benefici preclusi a prescindere per la mancata collaborazione. Quindi, se il Parlamento non riscrive da capo il 4 bis, magari facendolo ritornare al primo decreto voluto da Falcone, volto a un discorso premiale della collaborazione, ci saranno altri giudici – di Sorveglianza e di Cassazione – che potrebbero sollevare questioni di illegittimità costituzionale anche per gli altri benefici della pena. Prima del 1992, l'ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura dell'incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere, ora questa probabilità potreb-

be in sostanza ritornare per chi ha svolto un percorso trattamentale volto alla visione critica del passato e alla riabilitazione come prevede la Costituzione italiana tutta centrata su una pena che sia proiettata verso la libertà. Non a caso, la parola "ergastolo" non è stata menzionata dai padri costituenti. La decisione della Consulta, arriva in concomitanza con la laurea in giurisprudenza, con tanto di 110 e lode, conseguita al carcere di Rebibbia dall'ergastolano ostativo Filippo Rignano. Ha 63 anni ed è in carcere dal 1993. «Quando l'hanno arrestato aveva solo la seconda elementare – annuncia il garante

dei detenuti della regione Lazio Stefano Anastasia -, oggi, anche grazie all'impegno e alla dedizione dei docenti e dei tutor dell'Università di Tor Vergata, ha discusso una tesi di laurea in Diritto costituzionale sulla sua condizione giuridica, di condannato all'ergastolo senza possibilità di revisione, conseguendo il massimo dei voti: 110 e lode. Speriamo che la Corte costituzionale consegni alla storia la brutta pagina dell'ergastolo ostativo e dia anche a lui la possibilità di essere valutato da un giudice per il reinserimento sociale che la Costituzione prescrive a beneficio di qualsiasi condannato». E così è stato.



IL COMMENTO

La tentazione di abrogare il carcere a vita

GUIDO NEPPI MODONA

La Corte costituzionale ha ieri dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui – per quanto qui interessa – prevedeva che il condannato all'ergastolo potesse usufruire di permessi premio solo nel caso in cui avesse collaborato con la giustizia. La Corte è cioè intervenuta sul c.d. ergastolo "ostativo", per tale intendendosi la situazione in cui il condannato all'ergastolo può essere ammesso ai benefici penitenziari solo se ha collaborato con la giustizia.

SEGUE A PAGINA 2

**COMMENTO DI GUIDO SALVINI
 A PAGINA 14**

IL COMMENTO

Abrogare il carcere a vita: la prigione conta meno del reinserimento sociale

GUIDO NEPPI MODONA

DALLA PRIMA PAGINA

L'ergastolo ostativo è il frutto velenoso di una disciplina che si fonda sul sistema del doppio binario penitenziario, descritto da quell'articolo dell'ordinamento penitenziario – appunto l'art. 4-bis – che prevede tre fasce di reati, posti in una scala decrescente di gravità, che di per sé comporterebbero la presunzione di pericolosità sociale del condannato. A sua volta la pericolosità verrebbe esclusa, per i reati di prima fascia (tra i quali figurano la prostituzione e la pornografia minorile), dalla collaborazione con la giustizia, ovvero, nel caso in cui la collaborazione ri-

sulti impossibile o oggettivamente irrilevante, da una sorta di *probatio diaboli*, cioè dall'acquisizione di "elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata". Per i reati della seconda fascia di gravità (tra cui l'omicidio) e della terza fascia (tra cui i reati di violenza sessuale) i benefici penitenziari possono essere concessi, rispettivamente, "purché non visiano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata" e "sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno". Come si vede, una disciplina estremamente articolata e complessa, che si fonda su una serie di pre-

sunzioni legali di pericolosità basate sulla gravità dei reati commessi e pone in una posizione secondaria e marginale la persona del condannato, che nel corso degli anni di detenzione può subire mutamenti anche notevoli, tali talvolta da poter escludere la persistenza della pericolosità sociale. Si ha cioè l'impressione che il legislativo – attraverso una disciplina che ha subito incessanti modifiche e aggiustamenti – abbia voluto creare un catalogo astratto e predefinito dei livelli di pericolosità sociale, che in realtà può essere accertata solo attraverso l'esame concreto della persona del condannato. Frutto di tale disciplina è appunto l'ergastolo ostativo, ove la non

collaborazione con la giustizia viene in astratto assunta quale criterio da cui desumere la persistenza della pericolosità sociale del condannato e la sua esclusione dai benefici penitenziari, nel caso di specie i permessi premio.

A fronte di questa disciplina legislativa così contorta e di difficile se non impossibile applicazione, viene la tentazione – per quanto impopolare possa essere la proposta nell’attuale momento storico - di abrogare la pena dell’ergastolo.

La stessa Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 179 del 2017), ha ripetutamente messo in rilievo, pur senza trarne le necessarie conseguenze, che le esigenze securitarie di difesa sociale non debbono mai avere prevalenza assoluta su quelle di recupero e di reinserimento sociale del condannato enunciate dall’art. 27 comma 3 della Costituzione.

Ove per i reati più gravi all’ergastolo venisse sostituita una pena detentiva temporanea di 30 o anche 40 anni sarebbe il giudice ad accertare in concreto – dopo almeno 10-15 anni di detenzione – il persistere della pericolosità sociale del condannato e a trarne le necessarie conseguenze in tema di ammissione ai benefici penitenziari. Si dovrebbe comunque prevedere che la competenza per la concessione dei benefici – ivi compresi i permessi premio – sia attribuita sempre ad un organo collegiale, cioè al tribunale di sorveglianza, per non esporre eccessivamente il singolo magistrato di sorveglianza al rischio di subire pressioni e minacce da parte di condannati appartenenti a gruppi particolarmente agguerriti e pericolosi della criminalità organizzata.



Carcere ostativo, c'è abissale differenza tra i reati di mafia e quelli di un singolo

GUIDO SALVINI *

Nei commenti e nelle reazioni alla sentenza della Corte di Strasburgo che ha rigettato il ricorso dell'Italia sull'ergastolo ostativo, quello che non consente di accedere ai benefici, a molti sembra essere sfuggito il centro del problema. E il centro è il valore simbolico che un detenuto per reati di criminalità organizzata dà sempre alla sua carcerazione.

Prima di tutto la sentenza, e su questo sostanzialmente d'accordo, censura l'istituto dell'ergastolo ostativo ma ciò non vuol dire che a breve tutti i boss detenuti da molti anni torneranno in libertà. Il Magistrato di sorveglianza potrà comunque continuare a valutare caso per caso se essi siano ancora pericolosi soprattutto se essi, nonostante la detenzione, siano rimasti sempre all'interno di quel mondo.

A parte questo rilievo, per cogliere il centro del problema bisogna ricordare che tra reati come quelli di mafia e reati del singolo c'è una abissale differenza.

Anche chi ha commesso i delitti più efferati, per passione, invidia o anche a scopo di lucro, se è un singolo spesso può essere recuperato in pochi anni, cessa di essere pericoloso e comunque ben difficilmente diventa un esempio per altri.

Ma nel caso del crimine orga-

nizzato, il crimine cioè che rivolge la sua "proposta" sociale e il suo stile di vita ad altri, il comportamento dei capi in carcere assume un valore strategico decisivo. Infatti se non assume un atteggiamento di critica verso il proprio passato rimane un modello da imitare.

I capi condannati all'ergastolo possono durante gli anni della carcerazione aver avuto anche un buon comportamento, essersi dedicati in carcere al teatro o alla pittura o anche essersi laureati. Ma tutto ciò conta poco. Rimangono capi rispettati e ai quali si deve sempre obbedienza.

Forse non è una condizione necessaria esigere la collaborazione processuale che, se non vi è stata all'inizio può essere anche divenuta impossibile o poco utile, dopo 20 o 30 anni, al momento della richiesta dei benefici. Ma qualcosa lo Stato ha il diritto di esigere. Quantomeno che il detenuto rigetti in modo convincente le scelte passate, dica pubblicamente "non fate come me", non seguite la mia strada". Serve almeno una resa, pubblica e inequivocabile.

Non si tratta in questo caso tanto degli effetti di una "rieducazione", che non si sa bene cosa voglia dire, ma si tratta semplicemente di una scelta di detenuti che sin dall'ingresso in carcere sanno quello di cui si parla: perpetuare e fa perpetuare agli altri le loro scelte criminali oppure respingerle di fronte a tutti.

Se ciò non accade, ed accade

ben raramente, il boss in carcere continua a essere un esempio per le nuove leve ed è proprio l'aver subito senza ripensamenti una lunga detenzione carceraria a farne un modello "positivo" per il suo ambiente. Del resto è proprio grazie a questo atteggiamento che parenti e adepti rimasti fuori possono continuare a usufruire di quello che viene chiamato il "capitale sociale" del boss che controllava un quartiere o un settore dell'economia lecita o illecita, proseguire con questo "avviamento" sulla stessa strada. Ricordo personalmente, in ambito milanese, alcuni casi di capi storici che sono rimasti in carcere trent'anni, detenuti anche modello ma che non hanno mai avuto parole di critica per la loro scelte di vita passate, dal carcere hanno continuato a mantenere contatti solo con lo stesso ambiente in cui avevano vissuto ed ora rimessi in libertà, anche se non più dediti a commettere reati anche per ragioni di età anagrafica, rimangono l'esempio vivente da rispettare e da emulare. E, non è un caso, l'organizzazione che avevano diretto ha continuato negli anni ad operare, a riprodursi, a controllare quel territorio e ne fanno parte spesso gli "eredi", figli e nipoti.

Bisogna almeno pretendere la rottura convinta di un giuramento criminale. Da questo discrimine, che non è eccesso di punizione ma presa d'atto di una realtà, non si può arretrare.


* Magistrato

La Consulta garantista

Incostituzionale il divieto dei permessi premio per i mafiosi all'ergastolo

L'ergastolo ostativo è incostituzionale, almeno per quanto riguarda il divieto di accedere ai permessi premio. A stabilirlo è stata la Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio ai condannati all'ergastolo ostativo in assenza di collaborazione con la giustizia, e questo anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità della partecipazione all'associazione criminale e il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Il meccanismo "ostativo" prevede che i condannati all'ergastolo per mafia e terrorismo non possano accedere ai benefici penitenziari a meno che non collaborino con la giustizia. Con una sentenza storica, però, la Consulta ha affermato che la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma relativa. Tradotto: nel caso in cui il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo (e siano esclusi suoi legami con l'associazione criminale), il magistrato di

sorveglianza può concedere l'accesso ai permessi premio, previsto dopo l'espiazione di almeno dieci anni. A dispetto di ciò che sosterranno i giustizialisti nelle prossime ore (e ha già cominciato Salvini definendo la sentenza "indegna" e insultando i giudici), la decisione della Consulta non aprirà le porte del carcere a decine di mafiosi e terroristi, e questo perché sarà sempre l'autorità giudiziaria a valutare caso per caso il percorso rieducativo dei condannati, raccogliendo anche i pareri della procura antimafia e antiterrorismo. A differenza della sentenza con cui recentemente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ordinato al nostro paese di riformare la norma sull'ergastolo ostativo, parlando di "trattamento inumano e degradante", la pronuncia della Consulta riguarda soltanto la concessione dei permessi premio, e non tutti i benefici penitenziari (come l'assegnazione al lavoro esterno e le misure alternative al carcere), ma è probabile che presto la Corte sarà chiamata a esprimersi anche su questi, estendendo l'incostituzionalità. In attesa che il Parlamento faccia finalmente la sua parte.



La Consulta

«Sì ai permessi premio per mafiosi e terroristi»

È una violazione della costituzione negare permessi di uscita dal carcere a mafiosi che si rifiutano di collabora-

re con la giustizia. A una condizione: devono sussistere elementi tali che escludano collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha deciso la Consulta che ha aperto un varco nel muro dell'er-

gastolo ostativo. Una pronuncia che non riguarda solo i 1.250 condannati all'ergastolo, ma anche chi sconta condanne per mafia, terrorismo e altri gravi reati.

Guasco a pagina 7

«Sì ai permessi premio per mafiosi e terroristi»

► La Consulta bocchia l'ergastolo ostativo: «I benefici anche per chi non collabora» ► Bonafede agli uffici: valutare le conseguenze Zingaretti contrario. Salvini: «La smonteremo»

LA SENTENZA

MILANO È una violazione della Costituzione negare permessi di uscita dal carcere a mafiosi che si rifiutano di collaborare con la giustizia. A una condizione: devono sussistere elementi tali che escludano collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha deciso la Corte costituzionale, che pronunciandosi sul caso di due detenuti ha aperto un varco nel muro dell'ergastolo ostativo. Una sentenza di grande impatto, perché non riguarda solo i 1.250 condannati al fine pena mai, bensì anche chi è in cella per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata, corruzione e in generale i reati contro la pubblica amministrazione che fino a oggi non potevano ottenere alcun beneficio penitenziario in considerazione della loro pericolosità sociale.

NUOVO PRINCIPIO

Dopo la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che l'8 ottobre ha bocciato il ricorso del governo italiano sostenendo

che il carcere duro è un «trattamento inumano e degradante», ora la Consulta fissa un nuovo principio: la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio, purché il condannato abbia tagliato i ponti con gli ambienti criminali di riferimento. La Corte ha in particolare dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario «nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche qualora siano acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata». Fermo restando che il condannato abbia dimostrato resipiscenza e «abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo». Pronunciandosi nel perimetro della richiesta dei giudici che hanno sollevato la questione, la Consulta ha quindi escluso solo i permessi premio alla generale applicazione del meccanismo «ostativo», secondo cui

i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti. In virtù della pronuncia della Corte, la presun-

LA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL CONDANNATO SARÀ VALUTATA CASO PER CASO DAL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

zione di «pericolosità sociale» del detenuto non collaborante «non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di Sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica». Al centro della sentenza vi sono i permessi pre-

mio che sono stati negati ai due ergastolani Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, che dopo essersi visti rifiutare il via libera a un incontro con i loro familiari hanno presentato ricorso alla Corte di cassazione e al tribunale di Sorveglianza di Perugia. I quali a loro volta, ritenendo la norma contraria alla funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione) e al principio di ragionevolezza (articolo 3), hanno investito del caso i giudici della Consulta.

PRECEDENTE GIURIDICO

«Alla magistratura va restitui-

ta la possibilità di decidere», hanno sostenuto gli avvocati della difesa Valerio Vianello Accorretti per Cannizzaro e Mirna Raschi e Michele Passione per Pavone, chiedendo che anche a questi detenuti sia così data la possibilità di vedere «la luce alla fine del tunnel». E chiarendo che una pronuncia di illegittimità costituzionale non produrrebbe i rischi che sono stati paventati: né un indebolimento delle collaborazioni di giustizia, né «un automatico accesso» di permessi premio da parte di mafiosi e terroristi. Che vengono sempre valutati singolarmente dal magistrato di Sorveglianza. Certo il verdetto della

Consulta, che si limita ai permessi premio, crea un importante precedente per la richiesta di altri benefici penitenziari. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha immediatamente dato indicazione agli uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per analizzare le possibili conseguenze: «La questione ha la massima priorità», afferma il ministro. «Cercheremo di smontare la sentenza», assicura dall'opposizione Matteo Salvini. Mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti la definisce una decisione «un pò stravagante, non mi sento in sintonia con quanto stabilito: se si arriva a un verdetto definitivo su fatti così gravi, io mi fermerei lì».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La sentenza La Consulta: l'ergastolo duro per i mafiosi è illegittimo

La Corte Costituzionale

boccia l'ergastolo ostativo, «sì ai permessi premio per mafiosi e terroristi, i benefici previsti dalla legge anche per chi non collabora». Preoccupato il ministro della Giustizia, Bonafede: «Vanno valutate le conseguenze». Contrario il segretario nazionale Pd, Zingaretti, perentorio Matteo Salvini, leader della Lega, che dice: «La smonteremo». Il Mattino

ha chiesto un parere all'ex Procuratore Giancarlo Caselli («Così aperto un varco nelle norme antimafia, gli affiliati giurano fedeltà solo al clan») e all'esperto di diritto costituzionale Francesco Saverio Marini («È una decisione assai ragionevole, fatta chiarezza su una norma dubbia»).

Di Fiore e Guasco a pag. 13

«Sì ai permessi premio per mafiosi e terroristi»

► La Consulta boccia l'ergastolo ostativo: «I benefici anche per chi non collabora» ► Il ministro Bonafede: valutare le conseguenze Zingaretti contrario. Salvini: «La smonteremo»

LA SENTENZA

È una violazione della Costituzione negare permessi di uscita dal carcere a mafiosi che si rifiutano di collaborare con la giustizia. A una condizione: devono sussistere elementi tali che escludano collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha deciso la Corte costituzionale, che pronunciandosi sul caso di due detenuti ha aperto un varco nel muro dell'ergastolo ostativo. Una sentenza di grande impatto, perché non riguarda solo i 1.250 condannati al fine pena mai, bensì anche chi è in cella per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata, corruzione e in generale i reati contro la pubblica amministrazione che fino a oggi non potevano ottenere alcun beneficio penitenziario in considerazione della loro pericolosità sociale.

NUOVO PRINCIPIO

Dopo la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che l'8 ottobre ha bocciato il ricorso del governo italiano sostenendo che il carcere duro è un «trattamento inumano e degradante», ora la Consulta fissa un nuovo principio: la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio, purché il condannato abbia tagliato i ponti con gli ambienti criminali di riferimento. La Corte ha in particolare dichiarato l'illegittimità costi-

tuzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario «nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche qualora siano acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata». Fermo restando che il condannato abbia dimostrato resipiscenza e «abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo». Pronunciandosi nel perimetro della richiesta dei giudici che hanno sollevato la questione, la Consulta ha quindi escluso solo i permessi premio alla generale applicazione del meccanismo «ostativo», secondo cui i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti. In virtù della

LA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL CONDANNATO SARÀ VALUTATA CASO PER CASO DAL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

pronuncia della Corte, la presunzione di «pericolosità sociale»

del detenuto non collaborante «non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di Sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica». Al centro della sentenza vi sono i permessi premio che sono stati negati ai due ergastolani Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, che dopo essersi visti rifiutare il via libera a un incontro con i loro familiari hanno presentato ricorso alla Corte di cassazione e al tribunale di Sorveglianza di Perugia. I quali a loro volta, ritenendo la norma contraria alla funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione) e al principio di ragionevolezza (articolo 3), hanno investito del caso i giudici della Consulta.

PRECEDENTE GIURIDICO

«Alla magistratura va restituita la possibilità di decidere», hanno sostenuto in udienza gli avvocati Valerio Vianello Accorretti per Cannizzaro e Mirna Raschi e Michele Passione per Pavone, chiedendo che anche a questi detenuti sia così data la possibilità di vedere «la luce alla fine del tunnel». E chiarendo che una pronuncia di illegittimità costituzionale non produrrebbe nessuna dei rischi che sono stati paventati: né

un indebolimento delle collaborazioni di giustizia, né «un automatico accesso» di permessi premio da parte di mafiosi e terroristi. Che vengono sempre valutati singolarmente dal magistrato di Sorveglianza. Il Guardasigilli Bonafede ha dato indicazione agli

uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per analizzare le possibili conseguenze: «La questione ha la massima priorità», afferma il ministro. «Cerchiamo di smontare la sentenza», assicura dall'opposizione Matteo Salvini. Mentre il segretario del

Pd Nicola Zingaretti la definisce una decisione «un pò stravagante, non mi sento in sintonia con quanto stabilito: se si arriva a un verdetto definitivo su fatti così gravi, io mi fermerei lì».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ANALISI

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Ma sui permessi nulla sarà automatico

La Corte costituzionale, con la sentenza di ieri, è stata estremamente cauta, limitandosi a dire, quanto ai detenuti per i reati c.d. ostativi (reati di mafia, contro la pubblica amministrazione, ecc.), che è incostituzionale il divieto assoluto di applicazione dell'ordinaria legislazione sui permessi premio per la buona condotta e la partecipazione al programma di risocializzazione, salvo che collaborino

con l'autorità. Incostituzionale il divieto assoluto e automatico, poiché invece è necessario ammettere la possibilità che il giudice possa concedere permessi, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione alla associazione criminale, sia il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

La motivazione della sentenza spiegherà di più, ma è

già chiaro che la Corte ha ritenuto incostituzionale l'automatismo, insensibile a qualunque sviluppo della personalità del detenuto nel corso degli anni di carcerazione. Il requisito di positiva esistenza di elementi tali da escludere ogni collegamento con la criminalità organizzata è molto rigoroso, difficilmente riscontrabile: la prova negativa è raramente possibile.

Ingiuste e fonte di disinformazione sono le prime

reazioni allarmistiche, prevalentemente provenienti da pubblici ministeri. E sorprende la sfiducia che esse dimostrano nei confronti della magistratura di sorveglianza competente. Sfiducia, oppure preoccupante divaricazione di cultura professionale, quando invece, a difesa dell'unità della magistratura, si usa richiamarsi alla «cultura della giurisdizione», comune a pubblici ministeri e giudici. —

7 BY NONDALQUINI DIRITTI RISERVATI



«Vanno considerati i risultati del percorso rieducativo»

INTERVISTA

VITTORIO MANES

Nessuna misura emergenziale può diventare regola in uno Stato di diritto

Alessandro Galimberti

Vittorio Manes, avvocato e professore di diritto penale all'Università di Bologna, ha redatto per conto dell'Unione Camere penali la memoria *ad adiuvandum* nel procedimento davanti alla Consulta.

Professore, dopo la diffusione del comunicato della Corte sull'ergastolo ostativo c'è già chi parla di fine della lotta alla mafia.

Premesso che è difficile commentare un comunicato anticipatorio, appunto, io credo che la decisione applichi con coerenza principi che la Corte ribadisce da almeno dieci anni. Nulla di più.

Quali?

I giudici da tempo mostrano una chiara sfiducia riguardo alle presunzioni legali assolute, difficili da conciliare con la Carta. Le presunzioni, sembrano suggerire le anticipazioni della sentenza, sono compatibili con la Costituzione solo se relative e quindi soggette a una valutazione e a una ponderazione caso per caso del giudice. E questo la Corte lo ha affermato sia in punto di misure cautelari, sia di commisurazione della pena sia in materia di esecuzione penale.

Nello specifico cosa comporterà questa ponderazione?

Il magistrato di sorveglianza dovrà prendere in considerazione il percorso carcerario intrapreso dal condannato per verificare se ci siano chiari sintomi di quel progresso rieducativo a cui ogni pena deve tendere per imperativo costituzionale.

Progresso che il trattamento del 4-bis (divieto di benefici) certo



Nulla impedisce che il detenuto rimanga a lungo senza benefici. Spetta però ai giudici valutare il percorso di recupero

non agevola.

Direi piuttosto che lo preclude. Però guardi che affermare, come fa la Corte, la relatività della presunzione di pericolosità del condannato non significa escludere *tout court* la legittimità del 4-bis. Piuttosto, questo sottolinea semmai la necessità di giustificare, al di là della mancata collaborazione, il diniego dei permessi premio.

Del resto il giudizio di legittimità costituzionale originava proprio dalla mancata concessione di un permesso premio.

Questo beneficio è appunto lo strumento necessario per avviare il percorso di risocializzazione del condannato e viene concesso all'esito di una serie di valutazioni operate all'interno del sistema carcerario. Consentire l'uscita dalla struttura di detenzione, per un tempo determinato e dopo almeno dieci anni di pena scontata, significa riaprire spazi di recupero sociale, di vita familiare, di relazioni affettive e sessuali che sono i fondamentali della ri-socializzazione. Tutte condizioni che una pena inumana, come quella che non lascia alcuna speranza, pregiudica definitivamente.

Lei non teme riflessi sull'altro cardine della pena, mi riferisco alla finalità di prevenzione generale cioè di dissuasione/deterrenza nei confronti degli altri cittadini?

No, credo piuttosto che questa (anticipazione di) sentenza voglia esprimere un concetto ancora più chiaro: nessuna misura di natura emergenziale - tale del resto nasceva quella in considerazione - può diventare regola in uno Stato di diritto.

A costo di depotenziare l'efficacia della pena, e cioè del precetto penale?

Mi ritrovo molto nella definizione secondo cui una democrazia matura deve avere il coraggio di combattere il crimine con un braccio legato dietro la schiena.

Una bella metafora del principio di legalità.

Ma guardi che non significa abbassare la guardia o l'intensità della risposta repressiva, al contrario, è ciò che qualifica l'azione dei pubblici poteri in uno Stato di diritto.

Quindi lei non teme ripercussioni nella lotta alla mafia.

No perchè, ripeto, nulla osta a che il detenuto per le ormai varie tipologie di reato contemplate dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (oltre a mafia e terrorismo, anche reati contro la persona - violenze - e contro la Pa dopo la riforma di gennaio del Conte Uno, ndr) possa rimanere per un periodo discrezionalmente anche molto lungo nella negazione dei benefici carcerari. A decidere è sempre il magistrato di sorveglianza.

Sulla base di un dossier informativo molto articolato.

Esattamente, che va dalle relazioni del carcere alle informazioni e ai pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. È qui che possono e debbono essere valutate le esigenze di prevenzione generale e speciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA ALL'ITALIANA

La decisione dopo la pronuncia della Corte europea per i diritti dell'uomo. Ma il detenuto deve partecipare al percorso rieducativo

Sì ai permessi per i mafiosi

La Corte Costituzionale «concede» premi ai condannati alla pena dell'ergastolo ostativo

MARZIO LAGHI

••• L'ergastolano in carcere per mafia può ottenere un permesso premio se ha preso parte al percorso di rieducazione, anche se la misura cautelare è «ostativa». Lo ha deciso la Corte Costituzionale in riferimento a due persone condannate al carcere a vita per delitti mafiosi. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, «anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti» con la stessa, «sempre che il con-

dannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo». Una decisione che ha scatenato polemiche nel mondo politico. «Permessi premio per chi è all'ergastolo per mafia e terrorismo? Io prendo le pillole per la pressione perché i medici dicono che non devo incazzarmi, ma che testa c'hanno sti giudici della Corte costituzionale? È un ossimoro, un antitesi in termini. Mafia-premio? Ma che cazzo di Paese sta diventando l'Italia?», ha detto Matteo Salvini in un video su Facebook. Aggiungendo: «Vediamo di capire se con i nostri uffici di Camera e Senato sia possibile fare ricorso». Gli fa eco Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Fi: «Mi chiedo quali saranno gli effetti di questa sentenza sulla lotta alla mafia. I permessi premio ai boss stragisti che non hanno mai collaborato con la giustizia possono diventa-

re uno strumento micidiale in mano alle cosche, riattivando canali di comunicazione interrotti e rischiando di vanificare anni di lotta alla mafia». «Non mi sorprende che la Consulta abbia ritenuto incostituzionale l'articolo 4 bis sull'ergastolo ostativo, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che si è pronunciata recentemente in tal senso. Totò Riina avrebbe ringraziato, se fosse stato ancora vivo», ha chiosato l'europarlamentare del M5 S Sabrina Pignedoli. La Corte ha riconosciuto la parziale illegittimità della norma dopo essersi riunita per esaminare le questioni sollevate dalla Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell'articolo 4 bis dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia. In entrambi i casi,

si trattava di persone condannate all'ergastolo per delitti di mafia. In attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa della Corte fa sapere che a conclusione della discussione le questioni sono state in buona parte accolte e nei casi in questione la corte «ha sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo "ostativo", in base al quale i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti. Ora, quindi, la presunzione di «pericolosità sociale» del detenuto non collaborante non è più assoluta, ma relativa, perciò può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere e sulle informazioni e i pareri di varie autorità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo

La sede della Corte Costituzionale. I giudici hanno precisato che la loro decisione riguarda solo i permessi premio e hanno sottolineato che il prerequisito per ottenerli è che il condannato abbia dato «piena prova di partecipazione al percorso rieducativo»

Carcere a vita

In Italia ci sono circa mille persone condannate all'ergastolo ostativo, anche noto come «fine pena mai»

Il caso

La sentenza dei giudici costituzionali fa riferimento a due persone condannate per delitti di mafia

Le reazioni

Salvini: «Vediamo se è possibile fare ricorso»

Bernini: «Strumento micidiale in mano alle cosche»



CORTE COSTITUZIONALE/ Ordinamento penitenziario ai raggi X

Permessi premio a tutti

Mancata collaborazione non blocca benefici

La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che si è riunita ieri in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell'articolo 4-bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario là dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia. In entrambi i casi, si trattava di due persone condannate all'ergastolo per delitti di mafia. In attesa del deposito della sentenza, la Corte ha reso noto che le questioni sono state accolte nei seguenti termini. È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giusti-

zia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione

all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la

criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo «ostativo» (secondo cui i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti). In virtù della pronuncia, la presunzione di pericolosità sociale del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, spiega una nota della Corte.

— © Riproduzione riservata —

